



AS (11) R I

RISOLUZIONI

DELLA

ASSEMBLEA PARLAMENTARE DELL'OSCE

APPROVATE ALLA

VENTESIMA SESSIONE ANNUALE

BELGRADO, 6 - 10 luglio 2011

Indice

Risoluzione sul Processo di selezione per la nomina del Segretario Generale Dell' OSCE	1
Risoluzione sulla Bielorussia	2
Risoluzione sulla rappresentanza femminile all'Assemblea Parlamentare dell'OSCE	5
Risoluzione sulla lotta alla criminalità organizzata transnazionale	6
Risoluzione sull'attuazione del Piano d'Azione Globale dell'ONU per la lotta alla tratta di esseri umani	7
Risoluzione sulla lotta all'estremismo violento e alla radicalizzazione che portano al terrorismo	9
Risoluzione sulla transizione politica mediterranea	11
Risoluzione sulla Repubblica di Moldova	14
Risoluzione sulle minoranze nazionali	16
Risoluzione sull'approccio globale dell'OSCE per promuovere la sicurezza informatica	17
Risoluzione sul coordinamento delle politiche delle migrazioni nell' OSCE	19
Risoluzione sull'utilizzazione dei terreni agricoli come strumento per combattere la malnutrizione, la fame e le migrazioni incontrollate	21
Risoluzione sulla lotta al traffico di manodopera nelle filiere	23
Risoluzione sulla libera circolazione della informazioni e della conoscenza	25
Risoluzione su parità di genere, migrazioni e indipendenza economica	27
Risoluzione sulla sicurezza nucleare e la tutela ambientale	31
Risoluzione sul potenziamento delle iniziative per combattere il razzismo e la xenofobia e per promuovere l'integrazione	35
Risoluzione sulla lotta al commercio illecito di organi umani	37
Risoluzione sui rapimenti internazionali di bambini da parte dei genitori	39
Risoluzione sulla lotta all'intolleranza e alla discriminazione nei confronti dei cristiani nell'area dell'OSCE	41
Risoluzione sulla promozione di politiche a favore della popolazione Rom	43
Risoluzione sulla promozione di politiche sulla parità tra uomini e donne nella Popolazione Rom	47
Risoluzione sulle attività della Commissione sulla dimensione umana del Consiglio Permanente dell' OSCE	50
Risoluzione sui programmi di protezione dei testimoni – una sfida per la giustizia e la riconciliazione	52

RISOLUZIONE SUL

PROCESSO DI SELEZIONE PER LA NOMINA DEL SEGRETARIO

GENERALE DELL'OSCE

1. Dato che il processo di selezione utilizzato recentemente per la nomina del Segretario Generale dell'OSCE ha rivelato gravi carenze,

L'Assemblea Parlamentare dell'OSCE:

2. Dichiara la necessità di migliorare la trasparenza nonché l'applicazione dei principi democratici nel processo di selezione per la nomina del Segretario Generale dell'OSCE, e pertanto;
3. Sollecita il Consiglio Permanente a prendere in esame la riforma dell'attuale procedura.

RISOLUZIONE SULLA

BIELORUSSIA

1. Tenendo presente le Risoluzioni approvate dall'Assemblea Parlamentare dell'OSCE (AP dell'OSCE) alle Sessioni Annuali del 1999 (San Pietroburgo), del 2000 (Bucarest), del 2002 (Berlino) e del 2003 (Rotterdam), la relazione e la Risoluzione del 2007 (Kiev), e la Dichiarazione congiunta del Gruppo di Lavoro dell'OSCE sulla Bielorussia e della delegazione dell'Assemblea Nazionale bielorussa sulla cooperazione futura firmata nel 2004 (Edimburgo),
2. Rilevando con grande disappunto che tutte le iniziative tese a svolgere un dialogo proficuo e a realizzare progressi nell'adempimento degli impegni OSCE, che sono stati riaffermati al Vertice di Astana nel dicembre 2010 e ribaditi dal Presidente Lukascenco, sono fallite,
3. Deplorando il fatto che le elezioni presidenziali del dicembre 2010 ancora una volta non sono state né libere né eque,
4. Costernata dalla brutale repressione delle dimostrazioni di protesta del 19 dicembre 2010, nel corso delle quali sono state arrestate più di 600 persone, tra cui alcuni candidati alla presidenza e i direttori delle loro campagne,
5. Esprimendo il proprio disappunto e incomprensione del fatto che queste persone siano state accusate di aver organizzato disordini di massa e abbiano subito condanne fino a sei anni di carcere in una colonia penale di massima sicurezza,
6. Costernata dalle pene detentive ingiustificate che sono già state imposte ad alcuni dimostranti,
7. Accogliendo favorevolmente il fatto che all'Ufficio per le Istituzioni Democratiche e i Diritti Umani dell'OSCE (OSCE/ODIHR) è stato concesso il permesso di assistere ai processi in qualità di osservatore,
8. Deplorando il fatto che la Bielorussia non ha consentito all'esperto indipendente nominato dall'OSCE dopo l'attivazione del Meccanismo di Mosca di entrare nel territorio bielorosso per svolgere i compiti assegnatigli,
9. Esprimendo profondo rammarico per il fatto che una missione conoscitiva del Gruppo di lavoro dell'Assemblea Parlamentare dell'OSCE sia stata respinta dalla Bielorussia,
10. Esprimendo profondo rammarico per il fatto che al Presidente del Gruppo di lavoro sia stato rifiutato il visto che gli avrebbe consentito di assistere ai processi in qualità di osservatore,

11. Esprimendo rammarico per il fatto che la Bielorussia abbia chiuso l'Ufficio dell'OSCE a Minsk, e auspicando che si riconsideri tale decisione affinché prosegua la cooperazione promessa con l'OSCE,
12. Profondamente costernata dal fatto che anche piccole proteste civili, ad esempio contro l'aumento dei prezzi della benzina, si concludano con arresti,
13. Esprimendo profonda preoccupazione per le informazioni riguardanti gli episodi di torture e maltrattamenti inflitti alle persone incarcerate,

L'Assemblea Parlamentare dell'OSCE:

14. Auspica un chiarimento dei fatti riguardanti le dichiarazioni rilasciate dai detenuti che sono fuggiti all'estero, secondo le quali le persone detenute nelle carceri del KGB sono state sottoposte a trattamenti degradanti e a torture, ed esige che si svolga un'indagine internazionale indipendente su tali accuse;
15. Invita la Bielorussia a verificare attentamente e ad attuare le raccomandazioni dettagliate del Rapporto dell'OSCE relativo al Meccanismo di Mosca;
16. Richiede la liberazione di tutte le persone arrestate a causa della manifestazione, che sono da considerarsi prigionieri politici;
17. Pretende, qualora ciò non avvenga, che i detenuti possano avvalersi liberamente dell'assistenza di un legale, che siano autorizzati a ricevere visite di familiari e amici e a beneficiare di assistenza medica;
18. Fa appello, in questo contesto, in particolare alla Bielorussia affinché collabori strettamente con il Rappresentante dell'OSCE per la libertà dei mezzi di informazione per risolvere i problemi concernenti la minaccia di chiusura degli organi di informazione indipendenti e per redigere una legge sui mezzi di informazione che rifletta lo spirito dei principi dell'OSCE;
19. Confida che non si ripetano gli atti di repressione nei confronti dei difensori dei diritti umani, ed esige invece che tutte le istituzioni del governo bielorusso rispettino rigorosamente i principi, sottoscritti anche dalla Bielorussia, delle Convenzioni dell'OSCE e sui diritti umani;
20. Confida che in futuro non saranno vietate né le manifestazioni né le riunioni pacifiche;
21. Invita le autorità a porre fine agli atti di persecuzione, intimidazione e repressione, nei confronti di esponenti dei partiti politici dell'opposizione, che assumono la forma di perdita di posti di lavoro o possibilità di studio all'università;
22. Deplora la repressione esercitata nei confronti delle organizzazioni non governative e auspica una procedura di iscrizione semplificata per questi gruppi della società civile;

23. Chiede alle autorità bielorusse ad attuare riforme sistematiche al fine di democratizzare la legislazione in vigore;
24. Esige che le future elezioni parlamentari in Bielorussia si svolgano secondo standard democratici;
25. Offre una mano tesa per la ripresa del dialogo con la Bielorussia al fine di sostenere tale paese ad assumere il suo posto in un'Europa democratica e libera fondata sullo stato di diritto.

RISOLUZIONE SULLA
RAPPRESENTANZA FEMMINILE ALL'
ASSEMBLEA PARLAMENTARE DELL'OSCE

1. Rilevando che l'articolo 1.4 del Regolamento dell'Assemblea Parlamentare dell' OSCE prevede che: "ogni delegazione nazionale dovrebbe essere composta da rappresentanti dei due sessi",
2. Osservando con preoccupazione che sull'annuario dei membri delle delegazioni nazionali dell'Assemblea Parlamentare dell'OSCE distribuito a Vienna il 21 febbraio 2011 c'è scritto quanto segue:
 - (a) delle 54 delegazioni nazionali (non vi sono dati disponibili per l' Uzbekistan o il Turkmenistan) 17 (31.48%) sono composte unicamente da uomini,
 - (b) il 60,27% delle donne ricopre la carica di vice,
 - (c) Solo 10 donne sono capo-delegazione (18.5%),
 - (d) dei 307 membri del parlamento solo 73 (23.7%) sono donne,
 - (e) le 26 donne che sono membri del parlamento (quasi il 50%) appartengono a 10 delegazioni,

L' Assemblea Parlamentare dell'OSCE:

3. Invita i parlamenti nazionali a migliorare la rappresentanza femminile nelle delegazioni nazionali dell'Assemblea Parlamentare dell'OSCE per far progredire l'emancipazione femminile.

RISOLUZIONE SULLA

LOTTA ALLA CRIMINALITA' TRANSNAZIONALE

1. Tenendo presente la commemorazione del decimo anniversario della Convenzione dell'ONU contro la criminalità organizzata transnazionale che ha avuto luogo durante le Riunioni d'Autunno a Palermo nell'ottobre 2010,
2. Rilevando che esistono ancora alcuni paesi, persino nell'area dell'OSCE, che non hanno ratificato questa Convenzione, né i relativi protocolli riguardanti la tratta di esseri umani, il traffico di migranti e la fabbricazione e nonché il commercio illeciti di armi da fuoco,
3. Considerando che alle sue Riunioni d'Autunno a Palermo, l'Assemblea dell'OSCE ha avallato una proposta di fondamentale importanza, presentata da Kofi Annan, Segretario Generale delle Nazioni Unite, all'epoca in cui si è conclusa la Convenzione di Palermo, in base alla quale l'obiettivo da perseguire a livello internazionale è l'armonizzazione della legislazione nazionale in ogni paese in modo da garantire una maggiore efficacia nella lotta alla criminalità organizzata,
4. Considerando anche che lo "spirito di Palermo", che consiste nel garantire un'armonizzazione sempre maggiore della legislazione concernente la lotta alla criminalità organizzata, e nel difendere vigorosamente la democrazia e i diritti umani, in ogni momento in conformità ai principi dello stato di diritto, debba ispirare l'attività legislativa dei parlamenti,
5. Rilevando la necessità di una cooperazione concreta tra l'OSCE e l'Ufficio delle Nazioni Unite contro la droga e la criminalità con sede a Vienna, che è impegnato a livello internazionale per indebolire la criminalità organizzata, e in particolare la produzione e la vendita di droga,
6. Consapevole che la trasparenza amministrativa garantisce il buon funzionamento dei ministeri e alle agenzie statali prevenendo ogni tentativo di corruzione e discriminazione,

L'Assemblea Parlamentare dell'OSCE:

7. Sollecita i parlamenti degli Stati partecipanti a rafforzare, in linea con lo spirito e la lettera della Convenzione di Palermo del 2000, la legislazione per combattere la criminalità organizzata, tenendo in debita considerazione la necessità di armonizzare la legislazione nazionale al fine di difendere più efficacemente lo stato di diritto.

RISOLUZIONE SULL'ATTUAZIONE DEL PIANO D'AZIONE GLOBALE DELL'ONU PER LA LOTTA ALLA TRATTA DI ESSERI UMANI

1. Prendendo atto con soddisfazione dell'adozione da parte dell'Assemblea Generale alla sessantaquattresima sessione del Piano d'Azione Globale dell'ONU per la lotta alla tratta di esseri umani, e sottolineando l'importanza della sua completa attuazione,
2. Ricordando le Risoluzioni dell'Assemblea Generale 61/180 del 20 dicembre 2006, 63/194 del 18 dicembre 2008 e 64/178 del 18 dicembre 2009, tutte intitolate "Miglioramento delle iniziative di coordinamento dell'azione contro la tratta di esseri umani", e altre Risoluzioni dell'Assemblea Generale sulla tratta di esseri umani e le altre forme di schiavitù moderna, in particolare le Risoluzioni 63/156 del 18 dicembre 2008, intitolata "Tratta delle donne e delle fanciulle", e 64/137 del 18 dicembre 2009, intitolata "Intensificazione delle iniziative per eliminare tutte le forme di violenza nei confronti delle donne",
3. Ricordando altresì la Risoluzione 2008/33 del Consiglio Economico e Sociale del 25 luglio 2008, intitolata "Rafforzamento del coordinamento delle iniziative delle Nazioni Unite e delle altre iniziative di lotta alla tratta di esseri umani", e le precedenti Risoluzioni del Consiglio sulla tratta di esseri umani, inclusa la Risoluzione 2006/27 del 27 luglio 2006, intitolata "Rafforzamento della cooperazione internazionale al fine di prevenire e combattere la tratta di esseri umani e di proteggerne le vittime",
4. Ribadendo l'importanza del ruolo della Convenzione dell'ONU contro la criminalità organizzata transnazionale e il Protocollo aggiuntivo per la prevenzione, la repressione e la penalizzazione della tratta di esseri umani, soprattutto di donne e bambini, e riconoscendo che si tratta dei principali strumenti mondiali giuridicamente vincolanti per la lotta alla tratta di esseri umani,
5. Esprimendo la sua ferma condanna della tratta di esseri umani, soprattutto delle donne e dei bambini, che costituisce un reato e rappresenta una seria minaccia per la dignità umana e l'integrità fisica delle persone,
6. Riconoscendo la necessità di promuovere, armonizzando le iniziative degli Stati partecipanti dell'OSCE e delle organizzazioni e delle istituzioni internazionali competenti volte a promuovere il Piano d'Azione Globale, la ratifica universale e la piena attuazione della Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale e il Protocollo aggiuntivo per la prevenzione, la repressione e la penalizzazione della tratta di esseri umani, in particolare di donne e bambini, nonché gli altri strumenti internazionali in materia relativi alla questione della tratta degli esseri umani, e a incoraggiare l'attuazione degli strumenti esistenti contro la tratta di esseri umani,

7. Guardando con favore al varo del Fondo fiduciario volontario dell'ONU per le vittime della tratta di esseri umani, in particolare di donne e bambini, che funzionerà come fondo di riserva del Fondo dell'ONU per la prevenzione della criminalità e per la giustizia penale gestito dall'Ufficio delle Nazioni Unite contro la droga e la criminalità, conformemente al paragrafo 4 della Risoluzione 64/293 dell'Assemblea Generale, e riconoscendo i precedenti e gli attuali contributi ad altre fonti di finanziamento che sostengono le iniziative di lotta alla tratta di esseri umani,
8. Riconoscendo la necessità di rafforzare il Gruppo di coordinamento interagenzie di lotta alla tratta di esseri umani sotto l'egida dell'Ufficio dell'ONU contro la droga e la criminalità al fine di assicurare un coordinamento globale nonché coerenza nelle iniziative intraprese dal sistema delle Nazioni Unite per far fronte alla tratta di esseri umani, anche mediante l'attuazione del Piano d'Azione Globale,

L'Assemblea Parlamentare dell' OSCE:

9. Sollecita gli Stati partecipanti dell'OSCE e invita altre organizzazioni internazionali, regionali e subregionali competenti, nell'ambito dei rispettivi mandati, a contribuire alla piena ed efficace attuazione del Piano d'Azione Globale di lotta contro la tratta di esseri umani, principalmente rafforzando la cooperazione e migliorando il coordinamento tra di loro nel realizzare tale obiettivo;
10. Invita gli Stati partecipanti e le altre parti interessate ad apportare contributi volontari al Fondo fiduciario volontario dell'ONU per le vittime della tratta di esseri umani, soprattutto di donne e bambini;
11. Invita gli Stati partecipanti dell'OSCE che non lo abbiano ancora fatto a considerare in via prioritaria la questione della ratifica della Convenzione dell'ONU contro la criminalità organizzata transnazionale e del Protocollo aggiuntivo per la prevenzione, la repressione e la penalizzazione della tratta di esseri umani, in particolare di donne e bambini;
12. Invita gli Stati partecipanti dell'OSCE ad affrontare il problema della domanda che alimenta la tratta di esseri umani finalizzata a ogni forma di sfruttamento, al fine di eliminarla, e a migliorare a tal scopo le misure di prevenzione, ivi inclusi i provvedimenti legislativi, per scoraggiare chi sfrutta le vittime della tratta e per far sì che rispondano dei reati commessi.

RISOLUZIONE SULLA

LOTTA ALL'ESTREMISMO VIOLENTO E ALLA RADICALIZZAZIONE CHE PORTANO AL TERRORISMO

1. Ricordando la sua Dichiarazione di Berlino del 2002 sulla lotta al terrorismo quale sfida su scala mondiale nel XXI secolo e il capitolo III della sua Dichiarazione di Washington del 2005 nonché le relative risoluzioni sul terrorismo degli attentatori suicidi e sul terrorismo e i diritti umani,
2. Ricordando il rapporto del 2007 del Rappresentante speciale dell'Assemblea Parlamentare dell'OSCE per la lotta al terrorismo, Kammenos, sul ruolo dell'OSCE nella lotta al terrorismo,
3. Prendendo atto della Decisione N. 2/09 del Consiglio dei Ministri sulle ulteriori iniziative dell'OSCE per affrontare le minacce e le sfide transnazionali alla sicurezza e alla stabilità, in particolare laddove encomia il contributo dell'OSCE alla lotta contro l'estremismo violento e la radicalizzazione che portano al terrorismo,
4. Encomiando il prezioso lavoro che è stato avviato in questo campo dalle strutture esecutive dell'OSCE, in particolare dal Gruppo di azione contro il terrorismo e dall'Ufficio per le Istituzioni Democratiche e i Diritti Umani,
5. Rendendosi conto del fatto che negli ultimi anni l'Assemblea ha affrontato la lotta al terrorismo principalmente nel contesto della guerra in Afghanistan, ad esempio nella Dichiarazione di Astana del 2008 e nella Dichiarazione di Oslo del 2010,
6. Rendendosi conto inoltre del fatto che un primo passo necessario di ogni strategia generale ed efficace contro il terrorismo consiste nel prevenire e contrastare i processi di radicalizzazione che spingono i singoli e i gruppi a ricorrere alla violenza terrorista per perseguire i loro scopi, quali che siano le motivazioni,
7. Sottolineando che ciò comporta, tra l'altro, comprendere e affrontare i fattori che contribuiscono al terrorismo, oltre che rafforzare la capacità di adattamento dei singoli, delle comunità e delle società, al fine di ridurre la solidarietà e il consenso nei confronti di chi incita alla violenza terrorista e vi fa ricorso,
8. Consapevole che alcuni Stati partecipanti dell'OSCE hanno acquisito notevole esperienza in merito alle politiche e ai provvedimenti da prendere al riguardo e che di conseguenza hanno conoscenze preziose su cosa eventualmente fare o non fare per contrastare il terrorismo e la radicalizzazione che porta al terrorismo,

L'Assemblea Parlamentare dell'OSCE:

9. Invita gli Stati partecipanti dell'OSCE e i Partner per la cooperazione a condividere attivamente le buone prassi e le lezioni apprese nel contrastare l'estremismo violento e la radicalizzazione che portano al terrorismo, incluse la conoscenza e le analisi dei fattori che contribuiscono al terrorismo,
10. Invita gli Stati partecipanti dell'OSCE a impegnarsi con le strutture esecutive competenti dell'OSCE e a finanziare l'organizzazione di tavole rotonde e corsi di formazione - sugli approcci da adottare a livello nazionale e locale per contrastare la radicalizzazione e l'estremismo violento che portano al terrorismo - a favore degli operatori dell'antiterrorismo e degli altri funzionari di governo, nonché degli altri portatori di interesse della società civile;
11. Avalla l'iniziativa volta a definire un mandato rafforzato per le attività di antiterrorismo dell'OSCE da far approvare dagli Stati partecipanti dell'OSCE.

RISOLUZIONE SULLA TRANSIZIONE POLITICA NEL MEDITERRANEO

1. Ispirandosi ai movimenti per la libertà e il cambiamento che hanno attraversato il Medio Oriente e l’Africa del Nord man mano che i cittadini nei paesi di quella regione rivendicano il rispetto dei diritti umani fondamentali, opportunità economiche e un governo aperto e ricettivo,
2. Riconoscendo i contributi che i Partner mediterranei dell’ OSCE per la cooperazione hanno apportato in passato e continuano ad apportare alle attività dell’ OSCE e della sua Assemblea Parlamentare,
3. Riconoscendo gli sforzi del popolo della Tunisia e dell’Egitto per istaurare nuovi governi rappresentativi, garantire lo stato di diritto e costruire istituzioni democratiche, e il lavoro svolto dai governi della Giordania, del Marocco e dell’Algeria per accelerare e approfondire le riforme democratiche,
4. Guardando con favore al Partenariato di Deauville del G8, che mette in atto un processo politico per sostenere la transizione democratica e promuovere le riforme di governo e un contesto economico di crescita sostenibile e inclusiva per l’Egitto, la Tunisia e gli altri paesi della regione,
5. Riconoscendo i tentativi fatti dalla popolazione della Libia, della Siria e di altri paesi della regione per riunirsi pacificamente al fine di esercitare il loro diritto di parola e richiedere il rispetto dei loro diritti umani fondamentali, ai quali i governi hanno però risposto solo con una violenza senza scrupoli e una repressione brutale,
6. Profondamente preoccupata per le ripercussioni della violenza e dell’instabilità in Libia, Siria e in altri paesi della regione sui Partner mediterranei,
7. Ricordando i resoconti e le conclusioni dei Forum Mediterranei dell’ Assemblea Parlamentare dell’OSCE di Roma (2003), Rodi (2004), Sveti-Stefan (2005), Malta (2006), Portorose (2007), Toronto (2008), Atene (2009), e Palermo (2010),
8. Riconoscendo l’importanza della piena attuazione delle Risoluzioni 1970 e 1973 del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, e
9. Sottolineando che la tutela dei civili e dei rifugiati è prioritaria, conformemente ai principi dell’assistenza umanitaria,

L'Assemblea Parlamentare dell'OSCE:

10. Condanna la violenza sostenuta dal governo contro la popolazione della Libia e della Siria;
11. Condanna la violenza esercitata dal regime di Gheddafi nei confronti delle richieste legittime e pacifiche del popolo libico;
12. Richiede l'arresto immediato della violenza esercitata dalle autorità siriane nei confronti della popolazione e l'accesso agli aiuti umanitari;
13. Sostiene l'attuazione di misure restrittive nei confronti della Siria al fine di stabilire le responsabilità degli incidenti e dei morti, e richiede la liberazione di tutti i detenuti quale unico modo per avviare e rafforzare una transizione pacifica;
14. Invita l'Organizzazione delle Nazioni Unite, l'OSCE, l'UE e le altre organizzazioni internazionali ad assistere i Partner mediterranei nei loro sforzi per assistere le popolazioni sfollate e per far fronte alle altre necessità derivanti dall'instabilità nei paesi coinvolti nei conflitti;
15. Sollecita i Partner mediterranei a garantire la tutela dei diritti delle minoranze, in particolare delle minoranze religiose, e l'istituzione di organi di stampa, mezzi di informazione e internet liberi e aperti, poiché il rispetto per i diritti delle minoranze e la libera circolazione delle informazioni sono essenziali al consolidamento della democrazia;
16. Invita i Partner mediterranei a ricorrere alle competenze istituzionali dell'OSCE e dell'Assemblea Parlamentare dell'OSCE per quanto attiene alle riforme di governo, all'organizzazione delle elezioni e del pluralismo politico per facilitare una transizione pacifica a livello regionale;
17. Sollecita l'avanzamento del processo di pace in Medio Oriente, sostiene l'intervento del Presidente Obama, che introduce importanti elementi che potrebbero contribuire alla ripresa dei negoziati da parte di tutti i portatori di interessi, al fine di giungere a una soluzione globale, e riconosce lo Stato di Israele e uno Stato palestinese autosufficiente, sovrano, democratico e indipendente, che vivono in pace e sicurezza accettandosi reciprocamente;
18. Incoraggia i Partner mediterranei a consultare le risorse istituzionali dell'OSCE e dell'Assemblea Parlamentare dell'OSCE in materia di condotta di riunioni pacifiche, libertà di stampa e sviluppo delle capacità della società civile;
19. Encomia l'inserimento dei Partner per la cooperazione nella Rete dei punti di contatto (*focal points*) nazionali per la sicurezza e la gestione delle frontiere dell'OSCE e ne incoraggia l'impegno attivo;

20. Encomia lo svolgimento da parte dell' OSCE di "Seminari partecipativi sulle questioni dell'ambiente e della sicurezza nella regione del mediterraneo meridionale" per affrontare le questioni della sicurezza delle risorse idriche, del degrado del terreno e della desertificazione;
21. Guarda con favore alla creazione del programma che prevede per un periodo di quattro mesi il collocamento nelle strutture esecutive dell'OSCE di esperti dei Partner per la cooperazione;
22. Invita vivamente tutti gli Stati partecipanti dell'OSCE a contribuire vigorosamente al Fondo di partenariato al fine di sostenere programmi meritevoli di questo genere e incoraggiare un impegno più ampio con i Partner per la cooperazione;
23. Invita gli Stati partecipanti a sostenere la realizzazione di un forum della società civile in uno Stato Partner mediterraneo al fine di integrare la Conferenza mediterranea dell'OSCE del 2012;
24. Incoraggia tutti gli Stati partecipanti dell'OSCE a sostenere gli aspetti positivi delle transizioni politiche in Tunisia e in Egitto e in altri paesi Partner mediterranei con iniziative volte ad aumentare gli scambi commerciali, gli investimenti e lo sviluppo economico in quei paesi e in tutta la regione; e
25. Invita il Segretariato dell' Assemblea Parlamentare dell'OSCE e il Segretariato dell'OSCE ad adoperarsi per l'adesione dell'Unione Europea, della NATO, dell'Unione per il Mediterraneo e di molte altre organizzazioni euro-mediterranee al fine di agevolare la cooperazione pratica e mirata con le attività svolte nell'ambito della dimensione mediterranea dell'OSCE.

RISOLUZIONE SULLA MOLDOVA

1. Ricordando le precedenti Risoluzioni sulla Repubblica di Moldova dell'Assemblea Parlamentare dell'OSCE, approvate in passato durante le sessioni annuali,
2. Riconoscendo i progressi realizzati nel garantire lo sviluppo di istituzioni democratiche nella Repubblica di Moldova, ivi inclusi i progressi nell'adempimento degli impegni OSCE constatati dalla missione di osservazione elettorale dell'OSCE alle ultime elezioni parlamentari nel mese di novembre 2010,
3. Osservando l'impasse politico determinatosi nell'elezione di un capo di stato e la necessità di un dialogo politico molto più ampio tra le forze politiche della Moldova,
4. Riconoscendo che l'esistenza di un conflitto irrisolto nella regione della Transnistria della Repubblica di Moldova rappresenta una minaccia per la sicurezza e la stabilità in Europa e nell'area dell'OSCE,
5. Riaffermando gli impegni assunti dall'OSCE per trovare una soluzione al conflitto in Transnistria con il processo negoziale 5+2,
6. Osservando l'intensificarsi delle consultazioni tra le parti del processo negoziale,

L'Assemblea Parlamentare dell'OSCE:

7. Auspica la ripresa dei colloqui per la soluzione del conflitto secondo la formula 5+2, con le iniziative dei mediatori della Federazione Russa, dell'Ucraina e dell'OSCE, nonché dell'Unione Europea e degli Stati Uniti in qualità di osservatori dei negoziati per la soluzione del conflitto;
8. Ritiene che la definizione di uno status giuridico speciale per la regione della Transnistria nella compagine della Repubblica di Moldova, pur consolidando e garantendo la sovranità, l'indipendenza e l'integrità territoriale della Repubblica di Moldova nei suoi confini riconosciuti a livello internazionale, costituisca il principale obiettivo del processo di soluzione del conflitto in Transnistria;
9. Si dichiara convinta che la democratizzazione in tutta la Repubblica di Moldova contribuirebbe alla realizzazione di tale obiettivo;
10. Invita il governo della Repubblica di Moldova e l'amministrazione della regione della Transnistria a proseguire le loro iniziative per quanto riguarda le misure di costruzione della fiducia e della sicurezza;

11. Sottolinea che l'intensificazione del dialogo tra le diverse istituzioni e le organizzazioni pubbliche su entrambe le sponde del fiume Nistru, nonché la promozione di contatti interpersonali, contribuirebbe ad aumentare la fiducia reciproca;
12. Lancia un appello alla Federazione Russa affinché rinnovi e concluda il processo di ritiro delle truppe e delle munizioni dal territorio della Repubblica di Moldova, conformemente ai principi del diritto internazionale in materia e agli impegni assunti nell'ambito dell'OSCE;
13. Ribadisce l'impegno assunto dall'Assemblea a sostegno delle importanti attività svolte dalla Missione dell'OSCE nella Repubblica di Moldova;
14. Invita tutti i partecipanti alla soluzione del conflitto in Transnistria ad avviare consultazioni al fine di trasformare l'attuale meccanismo di mantenimento della pace in una missione civile multinazionale con un mandato internazionale (OSCE);
15. Guarda con favore alla disponibilità del Parlamento della Repubblica di Moldova e dei rappresentanti del Soviet Supremo a incontrarsi informalmente a Stoccolma dal 2 al 3 ottobre 2011, ad una riunione promossa dall'Equipe parlamentare sulla Moldova dell'Assemblea Parlamentare dell'OSCE;
16. Ribadisce la disponibilità dell'Equipe parlamentare sulla Moldova dell'Assemblea Parlamentare dell'OSCE a promuovere la pace, la stabilità e lo stato di diritto nel paese, anche sostenendo il dialogo politico nel processo di soluzione della questione della Transnistria.

RISOLUZIONE SULLE MINORANZE NAZIONALI

1. Convinta che la prevenzione dei conflitti costituisca uno degli aspetti principali del mandato generale conferito all'OSCE,
2. Osservando a questo proposito che la questione della tutela delle minoranze nazionali nell'ottica di garanzia della sovranità nazionale sia una questione decisiva sia per i diritti che per la sicurezza nell'area dell'OSCE,
3. Preoccupata dalla situazione di tensione in vari Stati, che si è drammaticamente riacutizzata l'anno scorso in Kirghizistan,
4. Convinta che l' OSCE si stia occupando concretamente ed efficacemente della questione delle minoranze nazionali, anche con l'istituzione dell'Alto commissario per le minoranze nazionali,
5. Considerando che nel 2008 l'alto Commissario per le minoranze nazionali ha diffuso le 19 Raccomandazioni di Bolzano, per dare ai rappresentanti degli Stati, delle minoranze nazionali e delle organizzazioni internazionali degli orientamenti su come affrontare le questioni riguardanti le minoranze nazionali che si presentano nel contesto delle relazioni tra gli Stati in modi che tutelino e promuovano i diritti delle persone che appartengono alle minoranze nazionali, prevenendo i conflitti, mantengano l'armonia tra le etnie e rafforzino i rapporti di buon vicinato,
6. Osservando che al Seminario di Bolzano, organizzato dalla delegazione italiana, il 20 maggio 2011, gli studiosi e gli accademici che vi hanno partecipato hanno ritenuto che le Raccomandazioni di Bolzano costituiscano un utile parametro di riferimento per l'istituzione di politiche eque per le minoranze nazionali,
7. Osservando che le 19 Raccomandazioni di Bolzano fanno ora parte delle raccomandazioni fondamentali in questo ambito emanate dal Consiglio d'Europa quale specifico modello di riferimento,

L' Assemblea Parlamentare dell'OSCE:

8. Auspica che i Parlamenti degli Stati partecipanti, agendo in sinergia con i legittimi rappresentanti delle minoranze, valuteranno rapidamente la compatibilità della loro legislazione in materia con i principi delle Raccomandazioni di Bolzano del 2008.

RISOLUZIONE SULL'APPROCCIO GLOBALE DELL'OSCE PER PROMUOVERE LA SICUREZZA INFORMATICA

1. Riconoscendo che le tecnologie dell'informazione e delle comunicazioni hanno consentito la creazione di una comunità internazionale interconnessa a livello globale, che porta grandi vantaggi, ma anche rischi e minacce che possono nuocere alle persone, alle economie e alla sicurezza nazionale e internazionale,
2. Riconoscendo che le minacce che provengono dallo spazio informatico sono notevolmente aumentate, ivi inclusi il terrorismo, i traffici illeciti e la criminalità organizzata, nonché il rischio che i conflitti convenzionali tra gli Stati si estendano allo spazio informatico,
3. Accogliendo favorevolmente il ruolo essenziale svolto dal Processo di Corfù nel rafforzare e modernizzare il ruolo dell'OSCE per contribuire alla sicurezza e alla stabilità dell'area geografica da Vancouver e Vladivostok, e in particolare affinché l'OSCE possa sviluppare ulteriormente il proprio contributo alla lotta contro le minacce transazionali, una circostanza che richiede anche la promozione di uno spazio informatico più sicuro,
4. Ribadendo l'importanza dell'attuazione della "Dichiarazione commemorativa di Astana – Verso una comunità di sicurezza" approvata dai Capi di stato e di governo degli Stati partecipanti dell'OSCE il 2 dicembre 2010, che auspica una maggiore unità di intenti e di azione per lottare contro le minacce transazionali, quali le minacce informatiche che possono provenire dall'interno della regione dell'OSCE o dall'esterno,
5. Sostenendo il programma di lavoro dell'attuale presidenza lituana dell'OSCE, che mira in particolare a elevare il profilo dell'OSCE nel campo della sicurezza informatica e a definire il valore aggiunto dell'OSCE in questo campo,
6. Esprimendo soddisfazione per gli esiti costruttivi della conferenza dell'OSCE su un approccio globale alla sicurezza informatica e sull'analisi del ruolo futuro dell'OSCE, che si è tenuta a Vienna il 9 e 10 maggio 2011,
7. Sostenendo pienamente gli sforzi, le iniziative e gli strumenti di altri organismi regionali e internazionali attivi in campi collegati alla sicurezza informatica, in particolare delle Nazioni Unite e del Consiglio d'Europa,
8. Confermando che il rispetto dei diritti umani, delle libertà fondamentali, della democrazia e dello stato di diritto è al centro dell'approccio globale alla sicurezza dell'OSCE, e che il rispetto dei diritti umani è parte integrante del suo impegno per promuovere la sicurezza informatica,
9. Sottolineando quanto sia importante tener presente le diverse modalità di uso di Internet a seconda del genere, dell'età e del livello di istruzione degli utenti, che espone le donne,

gli uomini, le ragazze e i ragazzi in modo diverso alla criminalità informatica e alle attività terroristiche in Internet,

L'Assemblea Parlamentare dell'OSCE:

10. Invita gli Stati partecipanti ad attuare la Dichiarazione commemorativa di Astana - Verso una comunità di sicurezza, in particolare aumentando l'efficienza dell'OSCE nel promuovere uno spazio informatico più sicuro per contribuire alla lotta contro le minacce transazionali nonché alla stabilità e alla sicurezza dell'area dell'OSCE, in vista di una decisione in occasione della riunione dei ministri a Vilnius il 5 e 6 dicembre 2011;
11. Invita gli Stati partecipanti a utilizzare l'ampio forum geografico che l'OSCE rappresenta, e il suo approccio globale alla sicurezza, incentrato sul rispetto dei diritti umani e dello stato di diritto, per redigere misure di costruzione della fiducia per promuovere la sicurezza informatica nella sua regione; ivi incluse:
 - (a) misure che promuovono la trasparenza, quali gli scambi di opinioni nazionali sulle norme giuridiche internazionali, e sui possibili impegni politici sui codici di condotta per gli Stati nell'uso delle tecnologie dell'informazione e delle comunicazioni, in particolare a sostegno dell'attività normativa delle Nazioni Unite e del Consiglio d'Europa, o gli scambi di buone prassi,
 - (b) misure per promuovere la stabilità e la riduzione dei rischi, creando, ad esempio, legami di comunicazione in tempo di crisi;
12. Invita gli Stati partecipanti a sostenere gli sforzi globali delle Nazioni Unite per promuovere la sicurezza informatica, in particolare le raccomandazioni contenute nel rapporto del Gruppo di esperti governativi sugli sviluppi nel campo delle informazioni e delle comunicazioni nel quadro della sicurezza internazionale (A/65/201 del 30 luglio 2010), ritenendo utile far progredire lo sviluppo di misure di costruzione della fiducia per ridurre il rischio di una percezione sbagliata dopo un guasto delle tecnologie dell'informazione e delle comunicazioni, in particolare:
 - (a) promozione del dialogo tra gli Stati per discutere le norme riguardanti l'uso da parte dello Stato delle tecnologie dell'informazione e delle comunicazioni, per ridurre il rischio collettivo e tutelare le infrastrutture strategiche nazionali e internazionali;
 - (b) costruzione della fiducia, stabilità e misure di riduzione del rischio per affrontare le implicazioni dell'uso da parte dello Stato delle tecnologie dell'informazione e delle comunicazioni, inclusi gli scambi di opinioni nazionali sull'uso delle TIC durante un conflitto;
 - (c) scambi di informazioni sulla legislazione nazionale e su politiche e buone prassi nonché sulle strategie e sulle tecnologie di sicurezza delle tecnologie dell'informazione e delle comunicazioni nazionali.

RISOLUZIONE SUL COORDINAMENTO DELLE POLITICHE DELLE MIGRAZIONI NELL'OSCE

1. Ricordando che l'Assemblea ha esplicitamente sostenuto e riconosciuto le attività delle missioni OSCE sul terreno quale colonna portante dell' Organizzazione nella Dichiarazione di Oslo del 2010, nella Dichiarazione di Vilnius del 2009 e nella Dichiarazione di Bruxelles del 2006,
2. Ribadendo la sua intenzione, espressa nella Dichiarazione di Oslo, di impegnarsi a dar seguito in modo più sistematico alle attività svolte dalle istituzioni e dalle strutture operative intergovernative dell'OSCE e in particolare dalle missioni sul terreno,
3. Ricordando gli impegni dell' OSCE, espressi nella Decisione N. 5/09 del Consiglio dei Ministri, per una migliore raccolta di dati raffrontabili sulle migrazioni, al fine di facilitare il dialogo e lo scambio di buone prassi al livello dell'OSCE e promuovere la cooperazione e i rapporti di collaborazione tra i paesi di provenienza e i paesi di destinazione,
4. Riconoscendo che gli Stati partecipanti continuano a elaborare politiche e programmi nazionali per le migrazioni senza prendere in considerazione il modo in cui le loro normative avranno un impatto sui flussi migratori internazionali,
5. Riconoscendo inoltre che il programma nazionale per le migrazioni di un paese può, spesso involontariamente, essere compromesso e vanificato dai programmi di altri paesi per mancanza di conoscenze del contesto migratorio più ampio, scarsa dimestichezza con le esperienze che altri paesi hanno acquisito di certi strumenti della politica delle migrazioni e per l'assenza di definizioni concordate,
6. Rendendosi conto del fatto che questa mancanza di coordinamento nel campo delle politiche delle migrazioni esiste anche all'interno di uno stesso paese se troppi organismi, ognuno dal proprio punto di vista, partecipano alla formulazione e all'attuazione dei programmi sulle migrazioni,

L' Assemblea Parlamentare dell' OSCE:

7. Invita gli Stati partecipanti a utilizzare più efficacemente il patrimonio di competenze in materia di migrazioni disponibile nell'OSCE, sia presso l'Ufficio del Coordinatore delle Attività Economiche e Ambientali dell'OSCE che nelle missioni sul terreno;
8. Invita gli Stati partecipanti a coordinare meglio le loro politiche delle migrazioni e a monitorarne l'attuazione attraverso i soggetti competenti governativi e non governativi, sia a livello nazionale che internazionale;

9. Raccomanda al Segretariato dell' OSCE, alle missioni sul terreno e agli Stati partecipanti di fare ogni sforzo per raccogliere dati sulle migrazioni e per promuoverne lo scambio e l'uso comune a livello internazionale;
10. Chiede all'Ufficio del coordinatore delle attività economiche e ambientali dell'OSCE di presentare una proposta per la creazione di una rete di punti di contatto (*focal points*) nazionali per le migrazioni, simile alle reti già esistenti nel campo della lotta alla tratta di esseri umani e alla criminalità organizzata.

RISOLUZIONE SULL'UTILIZZAZIONE DEI TERRENI AGRICOLI COME STRUMENTO PER COMBATTERE LA MALNUTRIZIONE, LA FAME E LE MIGRAZIONI NON CONTROLLATE

1. Sottolineando l'importanza e l'attualità di mettere in atto le Risoluzioni dell'Assemblea Parlamentare dell' OSCE intitolate "La crisi alimentare e la sicurezza nell'area dell'OSCE", approvate dall' OSCE nel 2009 a Vilnius, e "Le migrazioni come sfida continua per l'OSCE" approvata ad Oslo nel 2010,
2. Attribuendo un'importanza particolare alle disposizioni del programma "Obiettivi di Sviluppo del Millennio" per l'eliminazione della fame e della malnutrizione per risolvere i problemi globali dell'umanità, approvato dalle Nazioni Unite nel 2000,
3. Sottolineando l'importanza della posizione del Segretario Generale dell'ONU Ban Ki-moon, presentata nella prefazione del Rapporto ONU del 2010, sull'importanza di sostenere le strategie del programma nazionale di sviluppo dei partner internazionali, formulata nella Dichiarazione del Millennio per conseguire gli obiettivi nel campo dello sviluppo,
4. Prendendo in considerazione le attività di ricerca e le dichiarazioni dell' Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Alimentazione e l'Agricoltura (FAO) sull'aumento dei prezzi e la scarsità di derrate alimentari di base sul mercato mondiale,
5. Tenendo conto dell'esistenza, nei paesi in via di sviluppo, di terreni immensi inutilizzati che sono importanti per l'agricoltura, la cui coltivazione potrebbe aumentare notevolmente i volumi di produzione delle derrate alimentari fondamentali in questi paesi e quindi attenuare le tensioni sul mercato internazionale,
6. Tenendo anche presente che la coltivazione di terreni agricoli non utilizzati risolverà in parte i problemi di occupazione, malnutrizione e fame, che a loro volta potrebbero anche facilitare la soluzione del problema dei flussi migratori incontrollati,

L' Assemblea Parlamentare dell'OSCE:

7. Sottolinea che i problemi di sicurezza alimentare sono diventati una delle sfide più importanti del XXI secolo, anche nell'area dell'OSCE;
8. Invita i parlamenti e i governi ad attuare le riforme giuridiche e istituzionali per aumentare l'uso dei terreni agricoli arabili ai fini della produzione di derrate alimentari fondamentali;
9. Invita i parlamenti e i governi a prendere misure per risolvere i problemi di ordine sociale, di comunicazione e infrastrutturali per rafforzare le aree rurali quali catena primaria di produzione e di approvvigionamento alimentare;

10. Invita i paesi sviluppati e le istituzioni finanziarie internazionali a definire e attuare programmi di assistenza mirati erogando contributi a fondo perduto e crediti agevolati ai paesi in via di sviluppo per i suddetti obiettivi.

RISOLUZIONE SULLA

LOTTA AL TRAFFICO DI MANODOPERA NELLE FILIERE

1. Ricordando i principi enunciati nelle dichiarazioni dell'Assemblea Parlamentare dell'OSCE di San Pietroburgo (1999), di Bruxelles (2006) e di Kiev (2007), nonché le iniziative degli Stati partecipanti per attuare il Piano d'Azione dell'OSCE di lotta contro la tratta degli esseri umani (2003 e 2005), e tutti gli impegni assunti dall'OSCE per combattere la tratta,
2. Encomiando le nazioni dell' OSCE che hanno approvato leggi volte a prevenire e perseguire a termini di legge i trafficanti di esseri umani, nonché a proteggere le vittime, con l'obiettivo ultimo di promuovere la sicurezza umana nella regione dell'OSCE,
3. Ricordando gli atti della XI Conferenza di alto livello dell'alleanza contro la tratta su "La prevenzione della tratta degli esseri umani finalizzata allo sfruttamento della manodopera: lavoro dignitoso e giustizia sociale",
4. Preoccupata dal fatto che 12,3 milioni di persone in tutto il mondo sono ridotte in schiavitù e costrette a lavori forzati, lavoro coatto e prostituzione forzata e che per ogni vittima della tratta costretta alla prostituzione forzata, nove sono forzate a lavorare,
5. Allarmata dal fatto che donne e bambini costretti a lavori forzati e lavoro coatto sono spesso anche sfruttati sessualmente,
6. Costernata dal fatto che il lavoro forzato prevale nelle industrie del cotone, del cioccolato, dell'acciaio, della gomma, dello stagno, del tungsteno, del coltan, dello zucchero e dei frutti di mare - contaminando potenzialmente prodotti di uso quotidiano acquistati da consumatori ignari,
7. Preoccupata dal fatto che miliardi di dollari in articoli realizzati mediante il lavoro forzato nell'industria manifatturiera e nell'approvvigionamento delle materie prime sono importati ed esportati in tutto il mondo ogni anno, secondo l'Organizzazione Internazionale del Lavoro, e
8. Incoraggiata dal fatto che le società stanno cominciando a esaminare le loro filiere e a insistere sulle buone prassi per vigilare che i loro fornitori non stiano utilizzando vittime della tratta,

L' Assemblea Parlamentare dell'OSCE:

9. Esorta gli Stati partecipanti a perseguire a termini di legge il traffico di manodopera che si verifica entro i loro confini;

10. Esorta gli Stati partecipanti a garantire protezione alle vittime del traffico di manodopera soccorse entro i loro confini;
11. Esorta gli Stati partecipanti a vigilare che tutti i beni acquistati dai governi non contengano materie prime e prodotti finiti realizzati mediante il traffico di manodopera;
12. Esorta gli Stati partecipanti a incoraggiare nelle aziende una politica trasparente per quanto riguarda il traffico di manodopera, per facilitare la condivisione di buone prassi tra le società e a insistere affinché queste ultime utilizzino verifiche indipendenti per controllare che le filiere siano esenti dalla tratta di esseri umani.
13. Incoraggia i parlamentari a lavorare con il Rappresentante speciale e coordinatore dell'OSCE per la lotta alla tratta degli esseri umani per stimolare la volontà politica di giungere ad una Decisione del Consiglio dei Ministri sulla lotta alla tratta finalizzata allo sfruttamento di manodopera, ivi compresa la schiavitù domestica.

RISOLUZIONE SULLA

LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE INFORMAZIONI E DELLA CONOSCENZA

1. Considerando la necessità del libero scambio di conoscenze e informazioni per promuovere la stabilità e la pace internazionale,
2. Prendendo atto del principio che pone l'accento sulla libertà di pensiero sancito nell'Atto Finale di Helsinki e in altri documenti dell'OSCE,
3. Sottolineando l'importanza fondamentale della libertà di espressione – ivi compresi i principi di diversità e pluralismo, sia di per sé che come strumento indispensabile per la difesa di tutti gli altri diritti e come chiave di volta della democrazia,
4. Consapevole dell'immenso potenziale di Internet come strumento per realizzare il diritto alla libertà di espressione e all'informazione, e degli sforzi messi in atto da alcuni governi per limitare l'accesso a Internet,
5. Conoscendo i limiti posti dagli alti costi di utilizzo dei mezzi di comunicazione tradizionali e il fatto che la concentrazione della proprietà azionaria dei mezzi di informazione e telecomunicazione rischia di limitare la libera circolazione del pensiero, della conoscenza e delle idee, fattori messi in rilievo dalla indisponibilità di molti governi ad approvare e attuare leggi che garantiscano il diritto alla pluralità delle fonti di informazione e la necessità di adottare misure antitrust per quanto riguarda la proprietà azionaria dei mezzi di informazione e telecomunicazione,

L'Assemblea Parlamentare dell'OSCE:

6. Sostiene vigorosamente la necessità di istituire la libera circolazione delle informazioni e della conoscenza nei paesi e tra i paesi dell'OSCE;
7. Sottolinea la necessità del libero accesso alle informazioni, soprattutto attraverso una rete Internet facilmente accessibile a tutte le fasce della popolazione;
8. Incoraggia gli organismi pubblici a prender l'iniziativa di mettere a disposizione il maggior numero possibile di informazioni, di porre l'accento sul libero accesso a tali informazioni e ad agevolarne la condivisione e lo scambio;
9. Riconosce che le nuove tecnologie rafforzano la democrazia garantendo facile accesso alle informazioni e consentendo al pubblico di impegnarsi attivamente per ottenerle e comunicarle;

10. Accoglie favorevolmente la politica di abbassamento dei prezzi delle telecomunicazioni tra gli Stati partecipanti dell' OSCE e invita tutti i paesi dell' OSCE a definire una strategia comune in questo campo;
11. Si dichiara a favore dell'indipendenza dei mezzi di informazione e invita i paesi dell'OSCE a intervenire in modo più deciso per garantire terreno fertile allo sviluppo di mezzi di informazione critici, liberi e pluralisti;
12. Invita i governi a garantire e promuovere un facile accesso alle nuove tecnologie facilitando la liberalizzazione dei mercati delle telecomunicazioni e dei mezzi di informazione;
13. Invita l' OSCE a consentire al Rappresentante per la libertà dei mezzi di informazione e all'ODHIR di contribuire più attivamente alla promozione della libera circolazione delle informazioni e della conoscenza e al libero accesso ad esse, poiché è uno dei pilastri per garantire l'effettiva democrazia partecipativa e il rafforzamento dei diritti umani. Le attività del Rappresentante dovrebbero garantire la massima imparzialità ed evitare l'uso di una doppia morale a scapito di paesi specifici.

RISOLUZIONE SU

PARITA' DI GENERE, MIGRAZIONI E INDIPENDENZA ECONOMICA

1. Riconoscendo che le pari opportunità per le donne e gli uomini e il pieno e pari godimento dei diritti umani da parte delle donne sono essenziali alla pace, alla democrazia sostenibile, allo sviluppo economico e alla prosperità e, quindi, alla sicurezza e alla stabilità nella regione dell'OSCE,
2. Riconoscendo che alla Conferenza di Pechino delle Nazioni Unite del 1995 i diritti delle donne sono stati riconosciuti quali diritti umani *de facto*,
3. Prendendo atto del fatto che in alcuni Stati partecipanti dell'OSCE le donne ancora non partecipano appieno alla vita economica, sociale, culturale e politica del loro paese,
4. Constatando che in molti Stati partecipanti dell'OSCE, le donne sono ancora i membri più poveri e più deboli della società,
5. Consapevole del fatto che la povertà è un indicatore chiave dell'instabilità politica e sociale, e che incide diversamente sulle donne e sugli uomini,
6. Rilevando che il pieno potenziale delle attività economiche delle donne e il loro contributo alla prosperità economica della loro famiglia e del loro paese non è realizzato ed è sottoutilizzato in tutta la regione dell'OSCE,
7. Riconoscendo che le donne condividono la responsabilità della produzione del reddito e della stabilità economica e che il loro reddito ha un effetto moltiplicatore, poiché è più probabile che sia investito nella loro famiglia e nella loro comunità,
8. Preoccupata dal fatto che la dipendenza economica delle donne dagli uomini, soprattutto in tempi di difficoltà economiche e di crisi, ne aumenta la vulnerabilità rendendole più facilmente soggette a violenze, maltrattamenti, oppressione, isolamento, sfruttamento e alla discriminazione, a livello domestico e sociale, nonché il rischio di esser vittime di disposizioni che comportano volutamente la sottomissione della sposa straniera e di attività economiche illecite, quali la prostituzione e la tratta di esseri umani,
9. Constatando che le opportunità economiche remunerative, l'emancipazione economica, la formazione e l'informazione sull'emigrazione costituiscono vie d'accesso e soluzioni che consentono alle donne e alle ragazze di ridurre il loro impoverimento, di ottenere l'indipendenza economica, di migliorare le loro condizioni di vita e di realizzare appieno il loro potenziale economico,
10. Rilevando che esistono delle variazioni nella rilevanza e nel successo delle donne imprenditrici in tutti i paesi della regione dell'OSCE e che le donne imprenditrici hanno maggiori probabilità di dover affrontare le sfide connesse all'accesso e al controllo delle

risorse economiche e finanziarie, quali prestiti, credito, finanziamenti, patrimoni e diritti all'eredità, nonché le barriere che riguardano le norme sociali e i valori tradizionali, la sottovalutazione del potenziale e delle capacità delle donne, la loro formazione e le loro qualifiche che non rispondono alle esigenze delle imprese e il loro insufficiente accesso ai mercati,

11. Constatando che le esperienze e le condizioni di svantaggio delle migranti, delle lavoratrici e delle imprenditrici sono diverse da quelle dei loro omologhi di sesso maschile, a causa del loro status, della natura dei settori occupazionali nei quali sono generalmente rappresentate, del tipo di formazione loro richiesta, dei limitati canali leciti disponibili alle lavoratrici migranti, e nonché a causa dell'esclusione dalla tutela offerta da una buona legislazione sul lavoro,
12. Osservando che l'analisi di genere ha dimostrato che le lavoratrici e le migranti rischiano maggiormente di essere sottorappresentate negli incarichi di responsabilità e di gestione di alto livello, di percepire retribuzioni più basse, di avere orari di lavoro più lunghi e una minore sicurezza del posto di lavoro e di essere più esposte a violenze e discriminazioni nonché a molestie sessuali rispetto agli omologhi di sesso maschile,
13. Riconoscendo l'esistenza di diverse categorie di donne migranti, a seconda che si tratti di migrazione permanente o temporanea, per motivi di lavoro o famiglia, con basse o alte qualifiche, rifugiate e richiedenti asilo, con o senza documenti, giovani e anziane, ognuna delle quali presenta le proprie opportunità e difficoltà che richiedono risposte politiche altrettanto diverse,
14. Preoccupata dal fatto che un numero enorme di donne migranti impiegate nei settori di lavoro economici quali i servizi domestici e di cura alla persona, la manifattura di indumenti, il settore alberghiero e della ristorazione e l'agricoltura continuano a essere irregolari,
15. Confermando i vantaggi economici e sociali derivanti dall'immigrazione regolare e legittima delle donne, inclusa l'immigrazione di manodopera, e dalla promozione attiva delle opportunità che si offrono alle donne sul mercato del lavoro o in qualità di imprenditrici nelle società commerciali, sia a loro vantaggio che a beneficio delle loro famiglie e del potenziale economico del loro paese,
16. Rilevando che assicurare un accesso più ampio a una giustizia affidabile e a prezzi sostenibili ai gruppi deboli, quali le migranti e le donne che dipendono economicamente dai loro coniugi, può costituire un importante strumento per garantire che i loro diritti siano rispettati, specialmente in circostanze di scioglimento del matrimonio, affidamento dei figli, discriminazione e molestie sul lavoro, nonché il principio della parità di retribuzione per lo stesso lavoro,

L'Assemblea Parlamentare dell'OSCE:

17. Riafferma ed encomia le precedenti Risoluzioni dell'Assemblea Parlamentare dell'OSCE su parità di genere, migrazioni e opportunità economiche, il Piano d'Azione dell'OSCE del 2004 per la promozione della parità di genere, e il lavoro svolto dall'Ufficio del Coordinatore delle attività economiche e ambientali dell'OSCE, del Rappresentante speciale e coordinatore della lotta alla tratta di esseri umani dell'OSCE, della Sezione dell'OSCE sulla parità di genere e delle missioni dell'OSCE sul terreno per la promozione dell'assunzione di un'ottica di genere e per il sostegno offerto a progetti e seminari che affrontano la parità di genere, le migrazioni, il lavoro, le opportunità economiche e le qualifiche, e la raccolta di dati, l'imprenditorialità e l'emancipazione economica;
18. Sottolinea la necessità di sensibilizzare l'opinione pubblica in merito al potenziale inutilizzato delle donne in tutti i settori dell'economia;
19. Afferma i diritti delle donne a una maggiore autonomia economica, ivi compreso il controllo dei loro guadagni, e a opportunità di migrazione lecita, a procedure di assunzione sicure e affidabili, all'accesso ai procedimenti giudiziari, a retribuzioni eque e condizioni di lavoro dignitose, ivi incluso il diritto di negoziare condizioni di lavoro migliori;
20. Rileva il principio secondo il quale le politiche a favore della maternità/paternità e i programmi di assistenza all'infanzia contribuiscono in modo decisivo a promuovere le pari opportunità di lavoro e la condivisione delle responsabilità tra gli uomini e le donne e ad accrescere la prosperità economica delle donne e delle loro famiglie;
21. Incoraggia gli Stati partecipanti dell'OSCE a stabilire collegamenti e relazioni forti con i settori non governativi dell'economia e del lavoro, al fine di promuovere opportunità di formazione, istruzione, lavoro, occupazione e parità di retribuzione per le donne sul mercato del lavoro mediante programmi, politiche e incentivi fiscali/finanziari e legislativi diversi; incoraggia l'attività di consulenza per avviare rapporti e cooperazione ai livelli regionale e nazionale tra le organizzazioni femminili che si occupano di lavoro, migrazioni, e imprenditorialità, ivi inclusi i sindacati, le organizzazioni non governative e le associazioni di categoria che si concentrano sulla formazione e sulla consulenza, lo scambio di buone prassi in merito all'imprenditorialità femminile, all'ampliamento di associazioni e reti di imprenditrici, individuando priorità per le politiche e le riforme economiche che sostengono l'indipendenza economica e la prosperità delle donne, aumentando le opportunità di lavoro, il sostegno e la tutela delle imprenditrici e delle lavoratrici migranti;
22. Invita gli Stati partecipanti ad approvare leggi che creino un ambiente che favorisca le pari opportunità economiche e di lavoro per gli uomini e le donne; garantisca parità di accesso alle donne e alle bambine all'istruzione, alla formazione e alla parità retributiva; promuova l'equilibrio di genere negli incarichi di responsabilità e direttivi di alto livello; e migliori le condizioni di lavoro e offra parità di accesso alle prestazioni, ivi compresa l'assistenza all'infanzia;

23. Invita gli Stati partecipanti ad adottare politiche che consentano alle donne di accedere più facilmente all'indipendenza e alle possibilità economiche, in particolare favorendo lo sviluppo dell'imprenditoria femminile, creando regimi fiscali e di autorizzazione non onerosi, e mettendo a punto programmi attenti alla differenza di genere che agevolino l'accesso alla finanza, all'istruzione e alla formazione e allo sviluppo di associazioni di categoria locali, nazionali e regionali;
24. Invita gli Stati partecipanti ad adottare programmi e strategie che attuino i diritti delle donne per quanto riguarda la parità di opportunità economiche e di lavoro, l'istruzione, la formazione e le retribuzioni;
25. Invita gli Stati partecipanti a migliorare la loro capacità di raccolta, analisi e divulgazione – in condizioni di affidabilità - di ricerche e dati disaggregati per sesso sulle migrazioni, sull'occupazione e sull'indipendenza economica in base a metodologie standardizzate, e a considerare l'erogazione di sovvenzioni o altri mezzi di sostegno alle organizzazioni non governative affinché raccolgano, analizzino e diffondano dati e ricerche disaggregati per sesso;
26. Incoraggia gli Stati partecipanti a condividere buone prassi per quanto riguarda la parità di genere, le migrazioni e l'indipendenza economica delle donne al fine di definire politiche più efficaci per sostenere le imprese, l'istruzione e la regolamentazione del lavoro, e per individuare i settori prioritari per rafforzare ulteriormente gli strumenti di intervento.

RISOLUZIONE SULLA SICUREZZA NUCLEARE E LA TUTELA AMBIENTALE

1. Esprimendo profonda preoccupazione per il persistere degli effetti sulla vita e la salute delle persone della catastrofe alla centrale nucleare di Cernobyl e dell'incidente alla centrale nucleare di Fukushima Daiichi, che hanno avuto gravi conseguenze nazionali e internazionali di portata senza precedenti, che hanno rappresentato una minaccia diretta per l'ambiente e hanno provocato un dissesto economico che ha inciso su ogni settore dalla produzione agricola agli scambi commerciali e ai servizi globali ben oltre la regione dell'OSCE,
2. Osservando che, pur se milioni di persone in tutto il mondo si domandano se l'energia nucleare possa mai esser resa sufficientemente sicura, l'energia nucleare probabilmente rimarrà un'opzione importante per assicurare un approvvigionamento energetico diversificato,
3. Ricordando la Risoluzione sulla sicurezza energetica approvata dall'Assemblea Parlamentare dell'OSCE a Vilnius nel 2009, che sottolinea quanto sia importante sviluppare energia nucleare a scopi pacifici in linea con le disposizioni delle convenzioni e degli accordi internazionali sulla sicurezza nucleare e in conformità alle norme e alle garanzie internazionali in materia di sicurezza nucleare,
4. Ribadendo che l'uso sicuro dell'energia nucleare, a livello economico e ambientale, sarà parte integrante del concetto dell'OSCE di sicurezza globale, cooperativa e indivisibile per far fronte alle sfide energetiche del ventunesimo secolo,
5. Ricordando la Risoluzione dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite sul rafforzamento della cooperazione internazionale e il coordinamento delle iniziative per studiare, mitigare e ridurre al minimo le conseguenze della catastrofe di Cernobyl, e al fine di promuovere azioni per sostenere i programmi pubblici nazionali e internazionali incentrati sullo sviluppo sostenibile delle aree colpite, ivi inclusa la creazione della Rete internazionale di ricerca e informazione su Cernobyl,
6. Riferendosi alla Dichiarazione dei Ministri dell'OSCE in occasione del ventesimo anniversario della catastrofe alla centrale nucleare di Cernobyl e alla Dichiarazione di Madrid sull'ambiente e la sicurezza, nonché riaffermando la Risoluzione su Cernobyl approvata dall'Assemblea Parlamentare dell'OSCE ad Astana nel 2008,
7. Determinata a rafforzare ulteriormente la cooperazione reciprocamente vantaggiosa e volta ad affrontare l'impatto sulla sicurezza delle sfide economiche e ambientali nella regione, ivi incluse quelle provocate dagli incidenti nucleari, come previsto dalla Dichiarazione commemorativa di Astana approvata al Vertice di Astana nel 2010,

8. Ricordando la Dichiarazione dei Capi di stato e di governo e dei Rappresentanti degli Stati partecipanti e delle organizzazioni, approvata al Vertice di Kiev, sull'uso sicuro e innovativo dell'energia nucleare nel 2011,
9. Accogliendo con soddisfazione i contributi versati dagli Stati partecipanti dell'OSCE e dai Partner per la cooperazione al Fondo per la struttura di protezione di Cernobyl e al Fondo per la sicurezza nucleare, gestiti dalla Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo, per finanziare progetti finalizzati a completare gli sforzi reciproci del G 8, del governo ucraino, dei donatori e dei partner internazionali per riportare il sito dell'incidente nucleare di Cernobyl a condizioni stabili e sicure da un punto di vista ambientale,
10. Commemorando il venticinquesimo anniversario della catastrofe alla centrale nucleare di Cernobyl e rendendo omaggio a tutte le vittime, compresi gli operatori delle squadre di soccorso e pronto intervento, della catastrofe tecnologica più grande del ventesimo secolo sia in termini di portata che di conseguenze,
11. Sottolineando l'importanza dei preziosi insegnamenti tratti dagli incidenti di Cernobyl e Fukushima Daiichi che porteranno a ulteriori notevoli miglioramenti della sicurezza operativa e della regolamentazione dell'energia nucleare e della cultura globale della sicurezza,
12. Affermando nuovamente la sua piena solidarietà al governo della Bielorussia, della Federazione Russa, dell'Ucraina, del Giappone e degli altri paesi colpiti, e a tutte le persone che hanno subito e ancora subiscono le conseguenze degli incidenti nucleari,
13. Riaffermando il nostro impegno a cooperare nel campo della sicurezza nucleare al fine di rafforzare la nostra capacità collettiva di prevenire in futuro il verificarsi di tali incidenti e mitigarne gli effetti,

L'Assemblea Parlamentare dell'OSCE:

14. Ritiene che l'attuazione delle iniziative per aumentare la sicurezza nucleare intrinseca ed estrinseca debbano continuare ad avere la massima priorità negli Stati partecipanti dell'OSCE in tutte le attività collegate all'uso dell'energia nucleare;
15. Sottolinea che il modo più efficace per progredire in questo campo è fare in modo che la cooperazione internazionale mediante l'uso innovativo dell'energia nucleare diventi un presupposto per garantire che tutti gli Stati partecipanti senza eccezione traggano vantaggio da un regime globale di gestione della sicurezza intrinseca ed estrinseca;
16. Incoraggia tutti gli Stati partecipanti ad approfondire la cooperazione internazionale per l'utilizzazione dell'energia nucleare a scopi pacifici, in condizioni di sicurezza intrinseca ed estrinseca, che contribuirà a soddisfare il fabbisogno globale di energia in aumento nel mondo e lo sviluppo di nuove tecnologie in medicina, in agricoltura e in altri settori industriali delle economie nazionali;

17. Invita vivamente gli Stati partecipanti a esaminare gli insegnamenti appresi e ad adottare gli opportuni provvedimenti per applicare le norme di sicurezza più elevate possibili;
18. Sottolinea che i progetti per le infrastrutture energetiche dovrebbero essere attuati secondo i requisiti della Convenzione di Espoo del 1991 sulla valutazione dell'impatto ambientale in un contesto transfrontaliero e di altre convenzioni internazionali connesse, prendendo in considerazione tutti i rischi ambientali;
19. Richiede ai governi degli Stati partecipanti dell'OSCE di incaricare l'industria nazionale dell'energia nucleare e le autorità di regolazione competenti di sottoporre a una revisione le centrali esistenti e di verificarne la capacità di mantenere la sicurezza intrinseca anche di fronte ad eventi avversi gravi, dedicando particolare attenzione alla nuova questione della connessione tra catastrofi naturali e sicurezza nucleare;
20. Invita gli Stati partecipanti a mantenere ai più alti livelli il dispositivo di intervento in caso di emergenza e le capacità di risposta per mitigare gli effetti di un incidente nucleare;
21. Fa appello agli Stati partecipanti affinché continuino a impegnarsi assiduamente per il miglioramento della sicurezza delle centrali nucleari e per garantire la trasparenza per quanto riguarda i rischi delle radiazioni;
22. Confida nel fatto che i progressi tecnologici, quali l'introduzione dei reattori di nuova generazione che contano maggiormente sulle caratteristiche di sicurezza intrinseca, saranno un importante fattore di miglioramento della sicurezza nei prossimi anni;
23. Crede fermamente che il rispetto delle norme di sicurezza nucleare dell'Agenzia internazionale per l'energia atomica (AIEA) e dei requisiti della Convenzione di Espoo sulla Valutazione dell'Impatto Ambientale del 1991 in ogni stadio di sviluppo dei programmi nucleari, dalla pianificazione, alla scelta dei siti, alla costruzione e al funzionamento fino alla dismissione e allo smantellamento delle strutture nucleari, nonché la cooperazione e lo scambio di buone prassi tra gli Stati partecipanti dell'OSCE in questi settori contribuiranno al miglioramento della sicurezza nucleare nella regione dell'OSCE;
24. Invita tutti gli Stati partecipanti a continuare a utilizzare l'energia nucleare a scopi pacifici e a sviluppare tecnologie nucleari in conformità alle garanzie di sicurezza dell'Agenzia internazionale per l'energia atomica e alle disposizioni degli altri documenti internazionali e agli obblighi di non proliferazione;
25. Invita tutti gli Stati partecipanti dell'OSCE che non abbiano ancora aderito alla Convenzione sulla sicurezza nucleare a farlo senza indugi;
26. Rileva l'importanza del Trattato sulla non proliferazione delle armi nucleari e delle altre convenzioni sulla sicurezza nucleare – la Convenzione sulla notifica tempestiva di un

incidente nucleare, la Convenzione sull'assistenza in caso di incidente nucleare o emergenza radiologica, la Convenzione sulla protezione fisica del materiale nucleare e i relativi emendamenti, la Convenzione congiunta sulla protezione fisica della gestione del combustibile esaurito e la Convenzione sulla sicurezza della gestione delle scorie nucleari;

27. Invita inoltre gli Stati partecipanti a cooperare con l'AIEA, il Segretariato della Convenzione di Espoo della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite, e le altre organizzazioni internazionali competenti per rafforzare le norme ambientali e di sicurezza nucleare internazionali e la loro corretta attuazione;
28. Sottolinea quanto sia importante per gli Stati partecipanti dell'OSCE condividere informazioni e mantenere la trasparenza per quanto riguarda le emergenze nucleari, nella misura in cui ciò sia possibile, al fine di tenere informato il pubblico sul corso degli eventi e sulla loro evoluzione;
29. Sollecita tutti gli Stati partecipanti dell'OSCE a cooperare strettamente al fine di migliorare e rafforzare la prevenzione, il sistema di preallarme, la riduzione dei rischi, lo scambio di informazioni e l'assistenza reciproca in caso di incidenti nucleari che possano verosimilmente provocare danni transfrontalieri all'ambiente;
30. Ribadisce che la catastrofe di Chernobyl e l'incidente alla centrale nucleare giapponese di Fukushima Daiichi hanno dimostrato la necessità di migliorare la capacità degli impianti di energia nucleare di far fronte alle situazioni di emergenza, e hanno dimostrato che l'attenuazione della gravità degli incidenti nucleari richiede che la comunità internazionale metta insieme le capacità tecniche scientifiche e il potenziale delle risorse;
31. Guarda con favore agli sforzi compiuti dal governo ucraino e dalla comunità internazionale dei donatori per il completamento della costruzione della struttura di protezione di Chernobyl e per i progetti di sicurezza nucleare collegati a Chernobyl, in conformità alle norme internazionali, finalizzati a consentire di riportare il sito a uno stato stabile e sicuro da un punto di vista ambientale, e invita tutte le parti a far sì che continui a esserci un impegno di alto livello, duraturo e forte per garantire che si portino a buon fine questi lavori di vitale importanza;
32. Invita i donatori multilaterali e bilaterali a continuare ad allineare la loro assistenza alle priorità delle strategie nazionali degli Stati colpiti, e sottolinea l'importanza di lavorare di concerto per la loro attuazione in uno sforzo comune con spirito di collaborazione;
33. Riconosce la necessità di stabilire una connessione più forte tra la sicurezza nucleare intrinseca e la sicurezza nucleare estrinseca al fine di garantire una cooperazione attiva con l'industria nucleare;
34. Ribadisce con forza che gli standard più elevati di sicurezza nucleare sono un presupposto indispensabile per far sì che incidenti come quelli di Chernobyl o Fukushima Daiichi non si verifichino mai più.

RISOLUZIONE SUL

RAFFORZAMENTO DELLE INIZIATIVE PER COMBATTERE IL RAZZISMO E LA XENOFOBIA E PROMUOVERE L'INTEGRAZIONE

1. Proclamando il 2011 come Anno internazionale delle persone di origine africana e ribadendo il proprio impegno a favore del rispetto dei “diritti umani e delle libertà fondamentali, (...) per tutti senza distinzione di razza, sesso, lingua o religione” come sancito nell’Atto Finale di Helsinki,
2. Ricordano gli ulteriori impegni dell’ OSCE, tesi a promuovere l’uguaglianza e a combattere il razzismo e la xenofobia, che prevedono anche un’ottica di genere,
3. Esprimendo estrema preoccupazione per l’ aumento della discriminazione e della violenza, nella regione dell’OSCE, dirette sia nei confronti di cittadini che di migranti con un diverso retroterra razziale, etnico, linguistico e religioso, nonostante gli sforzi compiuti dagli Stati partecipanti per affrontare questo problema,
4. Osservando che i pregiudizi razziali o fondati sul colore della pelle sono stati al centro di molte manifestazioni di intolleranza nella regione, nel corso delle quali le persone che sono facilmente individuabili per il diverso colore della pelle o per altri tratti distintivi hanno subito elevati livelli di discriminazione, anche nell’applicazione della legge,
5. Dichiarandosi ancora preoccupata dal fatto che la discriminazione e l’intolleranza costituiscono alcuni dei fattori che provocano conflitti, compromettono la sicurezza e la stabilità, e compromettono il pieno godimento dei diritti umani e delle libertà fondamentali nella regione dell’OSCE,
6. Riconoscendo che è necessaria una strategia globale per far fronte al razzismo e alla xenofobia e per promuovere l’integrazione nella regione dell’OSCE,

L’ Assemblea Parlamentare dell’OSCE:

7. Riafferma che in qualità di parlamentari il compito che ci spetta è di denunciare pubblicamente l’intolleranza e la discriminazione, sensibilizzare l’opinione pubblica al valore della diversità, e sostenere nei nostri partiti politici e nel governo le misure che mirano all’integrazione, quali la Conferenza annuale transatlantica della leadership politica delle minoranze capeggiata da alcuni membri dell’Assemblea Parlamentare dell’OSCE;
8. Invita gli Stati partecipanti ad attuare gli impegni dell’OSCE per combattere l’intolleranza e la discriminazione che prevedono anche un’ottica di genere, in particolare il documento MC. Dec. 9/09 sulla lotta ai crimini dettati dall’odio;

9. Richiede un aumento degli aiuti per il programma sul razzismo e la xenofobia del Dipartimento per la tolleranza e la non discriminazione dell'Ufficio per le Istituzioni Democratiche e i Diritti Umani, ivi compresa la sua estensione alle comunità vulnerabili, alle attività di formazione, ai materiali educativi, al rafforzamento dei mezzi messi a disposizione delle istituzioni di governo, degli organismi per la parità, dei parlamenti, del settore privato e della società civile;
10. Richiede al Rappresentante personale del Presidente in carica per le questioni del razzismo e della xenofobia di redigere e presentare all'Assemblea Parlamentare dell'OSCE un rapporto speciale sul razzismo e la xenofobia che preveda consultazioni con le comunità colpite in tutta la regione dell' OSCE, ivi inclusa l'Europa occidentale e l'America del Nord;
11. Encomia il lavoro attualmente svolto dall'Alto Commissario per le minoranze nazionali sul tema delle società multietniche e della loro integrazione e incoraggia la continuazione della cooperazione con l'Assemblea Parlamentare dell' OSCE;
12. Invita l' OSCE a collaborare con l'Assemblea Parlamentare dell'OSCE e con le comunità colpite al fine di definire un piano d'azione entro il 2013 per combattere il razzismo e la xenofobia e per promuovere l'integrazione in tutta la regione dell'OSCE di concerto con il Piano d'azione dell'OSCE per il miglioramento della situazione dei Rom;
13. Riconosce la designazione da parte delle Nazioni Unite del 2011 quale Anno internazionale delle persone di origine africana, e la necessità di tener conto delle comunità di origine africana in queste e in altre iniziative future per far fronte al razzismo e alla xenofobia, nonché della loro integrazione nella regione dell'OSCE oltre alle altre comunità colpite.

RISOLUZIONE SULLA

LOTTA AL TRAFFICO ILLECITO DI ORGANI UMANI

1. Ricordando la Risoluzione 55/25 dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite del 15 novembre 2000 che ha adottato la Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transazionale e il Protocollo per la prevenzione, la repressione e la penalizzazione della tratta di esseri umani, in particolare di donne e bambini, aggiunto alla Convenzione contro la criminalità organizzata transazionale,
2. Ricordando anche la Risoluzione 59/156 dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite del 20 dicembre 2004 per la prevenzione, la lotta e la penalizzazione del traffico degli organi umani,
3. Sostenendo le iniziative degli Stati partecipanti dell'OSCE per l'attuazione del Piano d'Azione per la lotta alla tratta di esseri umani (2003), nonché i principi derivanti dai documenti approvati dall'Assemblea Parlamentare dell'OSCE riguardanti la lotta alla tratta di esseri umani,
4. Tenendo anche conto delle conclusioni dello studio svolto congiuntamente dalle Nazioni Unite e dal Consiglio d'Europa del 2009 dal titolo *Il traffico di organi, tessuti e cellule e il traffico degli esseri umani ai fini dell'asportazione di organi*,
5. Ricordando la Convenzione del Consiglio d'Europa sui diritti umani e la biomedicina del 4 aprile 1997 e il Protocollo aggiuntivo alla Convenzione sui diritti umani e la biomedicina relativo al trapianto di organi e tessuti umani del 24 gennaio 2002,
6. Ricordando inoltre la Risoluzione 1782 (2011) dell'Assemblea Parlamentare del Consiglio d'Europa – Inchiesta su presunti trattamenti disumani di persone e traffico illecito di organi umani in Kosovo del 25 gennaio 2011,
7. Osservando che la tratta di esseri umani è uno dei crimini più gravi contro l'umanità e che il traffico di organi umani è la forma più grave che assume,
8. Preoccupata dalle conseguenze economiche e sociali negative delle attività della criminalità organizzata sulla vita delle persone, nonché dall'eventuale aumento di questo tipo di criminalità, in particolare del traffico illecito di organi umani,
9. Preoccupata in particolar modo dal rapimento e dalla tratta di esseri umani ai fini dell'asportazione di organi, in particolare in situazioni di conflitti armati,
10. Preoccupata in particolar modo anche per la sorte delle persone date per disperse a seguito dei conflitti che si sono verificati nella ex Jugoslavia, incluso il Kosovo, negli anni '90,

L'Assemblea Parlamentare dell'OSCE:

11. Condanna ogni attività finalizzata al traffico illecito di organi umani;
12. Condanna molto vigorosamente le attività dei gruppi di criminalità organizzata che, svolgendo queste attività, incidono negativamente sulla vita delle persone, sulla loro integrità e sui diritti umani fondamentali, soprattutto nei casi in cui i rapimenti avvengono per motivi etnici, religiosi, razziali o politici;
13. Invita gli Stati partecipanti dell'OSCE a combattere in modo risoluto i gruppi di criminali organizzati che praticano traffici illeciti di organi umani e la tratta di esseri umani ai fini dell'asportazione di organi;
14. Raccomanda a tal fine l'attuazione di una cooperazione più stretta, ivi incluso lo scambio di informazioni, e di interventi più efficaci da parte delle istituzioni degli Stati partecipanti dell'OSCE nella lotta al traffico illecito di organi umani;
15. Raccomanda di svolgere un'indagine esauriente sui rapimenti e sui crimini connessi all'asportazione e alla vendita di organi umani che sarebbero stati commessi in Kosovo durante i conflitti armati sul territorio della Repubblica Federale della Jugoslavia nel 1999 e subito dopo, e invita a cooperare appieno con UNMIK (Missione di amministrazione provvisoria delle Nazioni Unite in Kosovo) ed EULEX (Missione di polizia e giustizia dell'Unione Europea), nonché con le istituzioni nazionali competenti, e in particolare a comunicare tutte le informazioni, i fatti e i documenti sui crimini relativi ai rapimenti e ai traffici di esseri umani sul territorio del Kosovo;
16. Sostiene le attività del Rappresentante speciale e coordinatore dell'OSCE per la lotta alla tratta di esseri umani e propone che l'OSCE indaghi e registri i casi di traffico illecito di organi nell'area dell'OSCE al fine di redigere uno studio che indichi la portata di questo fenomeno.

RISOLUZIONE SUI

RAPIMENTI INTERNAZIONALI DEI BAMBINI DA PARTE DEI GENITORI

1. Allarmata dal significativo aumento del numero dei casi di rapimento internazionale di bambini da parte dei genitori osservato negli ultimi anni,
2. Desiderando proteggere i bambini a livello internazionale dagli effetti dannosi di un allontanamento o un non-ritorno illecito e garantire il ritorno immediato del bambino nello Stato in cui risiede abitualmente, nonché assicurare la tutela del diritto di visita;
3. Sforzandosi di sostenere le decisioni sull'affidamento assunte dai tribunali del luogo di residenza abituale del bambino,
4. Preoccupata dal fatto che i bambini vittime di un rapimento internazionale sono esposti a gravi problemi emotivi e psicologici e, pertanto, che il rapimento di bambini rappresenta una forma di violenza nei confronti del bambino, e che i genitori dai quali è stato separato il bambino vanno incontro a notevoli difficoltà emotive e finanziarie,
5. Preoccupata dal fatto che i genitori responsabili del rapimento spesso violano l'ordinamento giuridico del paese nel quale sono fuggiti e che spesso manipolano e rallentano lo svolgimento dei procedimenti giudiziari per impedire il ritorno del bambino, e
6. Convinta che la corretta attuazione della Convenzione dell'Aia del 25 ottobre 1980 sugli aspetti civili del rapimento internazionale di bambini ridurrà al minimo la necessità di ricorrere a provvedimenti penali in caso di rapimento internazionale di bambini da parte dei genitori,

L'Assemblea Parlamentare dell'OSCE:

7. Esorta gli Stati partecipanti nonché i Partner dell'OSCE per la cooperazione che non hanno aderito alla Convenzione dell'Aia del 25 ottobre 1980 sugli aspetti civili del rapimento internazionale di bambini a ratificarla o ad aderirvi, e a tentare di risolvere immediatamente i casi in corso predatando la ratifica o l'adesione alla convenzione;
8. Esorta gli Stati che hanno aderito alla Convenzione dell'Aia del 25 ottobre 1980 sugli aspetti civili del rapimento internazionale di bambini ad adempiere pienamente gli obblighi assunti in virtù della Convenzione, anche garantendo che la loro legislazione nazionale sia conforme alla Convenzione, che vi siano meccanismi giuridici e istituzionali efficaci per la sua attuazione, e che i funzionari delle forze dell'ordine e del sistema giudiziario ne conoscano le disposizioni e le procedure di attuazione; e

9. Esorta l' OSCE a sollevare la questione dei rapimenti internazionali di bambini da parte dei genitori, anche prevedendo una decisione del Consiglio dei Ministri su tale problema da approvare a Vilnius.

RISOLUZIONE SULLA LOTTA

ALL'INTOLLERANZA E ALLA DISCRIMINAZIONE NEI CONFRONTI DEI CRISTIANI NELL'AREA DELL'OSCE

1. Riconoscendo che il rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali, della democrazia e dello stato di diritto è al centro del concetto globale di sicurezza dell'OSCE,
2. Riaffermando che gli atti di intolleranza e discriminazione costituiscono una minaccia per la democrazia e, quindi, per la sicurezza globale nella regione dell'OSCE e al di fuori di essa,
3. Ricordando che gli Stati partecipanti si sono impegnati a garantire i diritti umani e le libertà fondamentali a chiunque si trovi sul loro territorio e sottostia alla loro giurisdizione e consentiranno a tutti di godere di una pari ed efficace tutela di legge,
4. Riaffermando il diritto inviolabile del singolo di professare la propria fede da solo o in gruppo, nella vita pubblica e in quella privata e di vivere liberamente secondo ciò gli detta la coscienza,
5. Riconoscendo il contributo positivo dei cristiani alla coesione sociale, all'arricchimento culturale e al dibattito orientato ai valori nelle nostre società,
6. Guardando con favore alle attività svolte in questo campo dall'Ufficio per le Istituzioni Democratiche e i Diritti Umani,
7. Guardando con favore alle iniziative del Rappresentante personale del Presidente in carica, volte a combattere il razzismo, la xenofobia e la discriminazione, che pongono l'accento anche sull'intolleranza e sulla discriminazione nei confronti dei cristiani e dei seguaci di altre religioni, sensibilizzando l'opinione pubblica a tale sfida urgente,
8. Condannando il problema nelle sue varie forme, sia nei paesi orientali che occidentali dell' OSCE,

L'Assemblea Parlamentare dell'OSCE:

9. Decide di dar seguito ai lavori intrapresi nel 2009 alla Tavola rotonda degli esperti sull'intolleranza e la discriminazione nei confronti dei cristiani tenuta a Vienna il 4 marzo 2009;
10. Decide di intensificare gli sforzi per controllare, studiare e rendere nota la necessità di combattere l'intolleranza e la discriminazione in tutta l'area dell'OSCE, un impegno che richiede iniziative in campi quali l'istruzione, i mezzi di informazione, la legislazione,

l'applicazione della legge e i crimini dettati dall'odio, nonché di lavorare in stretta collaborazione con gli esponenti delle chiese cristiane;

11. Decide di intensificare le consultazioni e la cooperazione con il Rappresentante personale del Presidente in carica a livello nazionale e internazionale;
12. Raccomanda che si avvii un dibattito pubblico sull'intolleranza e la discriminazione nei confronti dei cristiani e che si garantisca il diritto dei cristiani di partecipare pienamente alla vita pubblica;
13. Raccomanda di valutare la legislazione degli Stati partecipanti considerando la discriminazione e l'intolleranza nei confronti dei cristiani, ivi comprese la legislazione sul lavoro, le leggi che garantiscono l'uguaglianza, le leggi sulla libertà di espressione e di riunione, nonché le leggi che riguardano le comunità religiose e il diritto all'obiezione di coscienza;
14. Sollecita il governo turco ad autorizzare la riapertura della facoltà di teologia di Halki del Patriarcato Ecumenico, senza condizioni né ulteriori indugi, conformemente all'impegno sancito nel Documento conclusivo di Vienna del 1989, che afferma il diritto delle comunità religiose di garantire "la formazione del personale religioso negli istituti idonei";
15. Incoraggia i mezzi d'informazione a non diffondere pregiudizi contro i cristiani e a lottare contro la stereotipizzazione negativa;
16. Incoraggia le chiese cristiane a continuare a partecipare alla vita pubblica contribuendo alla difesa della dignità di tutti gli esseri umani e alla libertà e alla coesione sociale.

RISOLUZIONE SULLA

PROMOZIONE DI POLITICHE A FAVORE DELLA POPOLAZIONE ROM

1. Considerata la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea e in particolare gli Articoli 1, 8, 19, 20, 21, 24, 25, 35 e 45,
2. Considerata la legislazione internazionale sui diritti umani che riguarda tutte le forme di discriminazione razziale e la Dichiarazione delle Nazioni Unite del 1992 sui diritti delle persone appartenenti a minoranze nazionali o etniche, religiose o linguistiche,
3. Considerato l'Articolo 19 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, che abilita il Consiglio ad adottare le misure necessarie alla lotta contro la discriminazione per motivi etnici o razziali,
4. Considerata la Risoluzione del Parlamento europeo del 31 gennaio 2008 su una strategia europea per i Rom,
5. Considerata la Risoluzione del Parlamento europeo del 10 luglio 2008 sul censimento dei Rom,
6. Considerata la Risoluzione del Parlamento europeo dell' 11 marzo 2009 sulla situazione sociale dei Rom,
7. Considerata la Risoluzione del Parlamento europeo del 9 settembre 2010 sulla situazione dei Rom e sulla libera circolazione nell'Unione Europea,
8. Considerate le conclusioni del Consiglio “ Occupazione, politica sociale, salute e consumatori” sull'integrazione dei Rom, approvate a Lussemburgo l' 8 giugno 2009,
9. Considerato il documento di lavoro della Commissione sull'integrazione dei Rom intitolato: “I Rom in Europa: attuazione degli strumenti dell'Unione Europea per l'integrazione dei Rom” (Rapporto sulle attività 2008-2010)”,
10. Considerati i rapporti su Rom, razzismo e xenofobia negli Stati membri dell'Unione Europea nel 2009, pubblicati dall'Agenzia dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, e dei rapporti del Commissario per i diritti umani del Consiglio d'Europa, Thomas Hammarberg,
11. Considerate le raccomandazioni, le opinioni e le dichiarazioni del Consiglio d'Europa sulla popolazione Rom (Strasburgo, 20 ottobre 2010),
12. Considerato il Piano d'Azione dell' OSCE volto a migliorare la situazione della popolazione Rom (dicembre 2003),

13. Considerato il primo vertice Rom europeo, tenutosi a Bruxelles il 16 settembre 2008, e il secondo Vertice, tenuto a Córdoba l' 8 aprile 2010,
14. Considerata la dichiarazione congiunta del Trio delle presidenze dell'Unione Europea (Spagna, Belgio, Ungheria) in occasione del vertice tenuto a Córdoba nell'aprile 2010, che si impegnava a prendere una posizione ferma contro la stigmatizzazione e a ricercare un miglior coordinamento e una maggiore cooperazione con la Commissione e il Parlamento, nonché a partecipare ad altri processi politici, quali il Decennio di integrazione dei Rom (2005-2015) e il Piano d'Azione dell'OSCE, nel quadro delle raccomandazioni del Consiglio d'Europa e delle Nazioni Unite,
- (a) Considerando che una grande percentuale dei 10-12 milioni di Rom che vivono in Europa è oggetto di discriminazioni sistematiche e di un grado intollerabile di esclusione sociale, culturale ed economica, oltre a subire violazioni dei loro diritti umani fondamentali nonché stigmatizzazione e discriminazioni gravi nella vita pubblica e privata,
- (b) Considerando che dal primo vertice (Bruxelles, settembre 2008) sono intervenuti notevoli cambiamenti:
- i. è stata creata una piattaforma d'integrazione per l'inclusione dei Rom ai fini dello scambio di buone prassi, di favorire un sostegno in materia di analisi e di stimolare la cooperazione: si tratta della "Piattaforma integrata per l'inclusione dei Rom", creata nel 2009 da una decisione del Consiglio dell'Unione Europea,
 - ii. nel quadro di tale piattaforma sono stati definiti 10 principi di base comuni ponendo l'accento sull'approccio non esclusivo e sull'approccio a favore dell'integrazione (*mainstreaming*),
 - iii. l'Articolo 7 del Regolamento dei Fondi Strutturali è stato modificato per promuovere un'azione integrale per il miglioramento delle condizioni abitative e per l'eliminazione della segregazione sia nelle zone rurali che urbane,
 - iv. c'è una maggiore conoscenza della questione dei Rom,
- (c) Considerando, tuttavia, che le condizioni di vita dei Rom non stanno migliorando, anzi, in molti casi stanno peggiorando:
- i. non solo la situazione dei Rom non è migliorata di pari passo con lo sviluppo economico dei paesi, ma, in molti casi, è peggiorata e rischia di aggravarsi ancora di più per effetto della crisi economica,

- ii. la popolazione dei Rom continua a essere la più respinta nella maggior parte dei paesi Europei e i pregiudizi e gli stereotipi che la riguardano stanno aumentando,
- iii. in alcuni casi gli attacchi alla integrità fisica dei singoli e le violazioni dei loro diritti fondamentali continuano,
- iv. la cooperazione tra le varie istituzioni e i processi internazionali (Unione Europea, Decennio, OSCE, Consiglio d'Europa, etc.) non è sufficientemente sviluppata,
- v. la cooperazione orizzontale tra i paesi, ad eccezione di casi specifici e di iniziative quali l'EU-Rom, non è andata avanti,
- vi. i rom cominciano a beneficiare dei Fondi Strutturali ma nulla consente di affermare che il loro impatto sia stato significativo,
- vii. non sono stati previsti spazi per la partecipazione dei Rom a livello europeo,

L'Assemblea Parlamentare dell'OSCE:

- 15. Tiene presente che i Rom dovrebbero essere parte essenziale delle principali politiche degli Stati partecipanti:
 - (a) la Strategia del 2020 e le sue misure principali;
 - (b) l'ottica dei Rom deve essere al centro delle principali politiche (*mainstreaming*);
 - (c) la necessità di una strategia e una politica specifica;
- 16. Richiede alla Commissione e agli Stati membri dell'EU di avvalersi di tutti gli strumenti per garantire la totalità dei diritti alla popolazione Rom;
- 17. Sottolinea la necessità di utilizzare appieno le possibilità offerte dagli strumenti finanziari e in particolare dai Fondi strutturali:
 - (a) abilitazione degli enti ad accedere e a gestire i fondi;
 - (b) maggiore trasparenza, informazioni e dati (suddivisi per gruppo etnico e genere);
 - (c) aumento delle misure integrate;
 - (d) misure a lungo termine;
 - (e) disposizioni in base alle quali l'accesso ai fondi è subordinato alle politiche desegregazioniste;
 - (f) le normative future dei Fondi strutturali dovrebbero riflettere le esigenze dei Rom;
- 18. Richiede l'introduzione di nuovi approcci e metodi di lavoro, tenendo conto del fatto che:
 - (a) Sono necessarie una maggiore quantità di dati e una maggiore trasparenza;

- (b) si dovrebbero quantificare i risultati e gli impatti;
 - (c) la desegregazione è una questione decisiva;
 - (d) sono necessarie tre ottiche di lavoro: quella dei diritti umani e della parità di trattamento garantiti; quella della promozione e dell'integrazione sociale ed economica; e quella della piena cittadinanza;
 - (e) si dovrebbe anche tener presente la prospettiva dei costi di esclusione;
19. Chiede che gli strumenti esistenti siano più efficaci, e che si richieda coordinamento, promozione e cooperazione agli Stati partecipanti;
20. Esorta all'adozione di politiche più specifiche:
- (a) la Commissione deve svolgere un ruolo attivo di promozione, sostegno e coordinamento;
 - (b) la partecipazione a livello locale è essenziale;
21. Chiede che si privilegi l'istruzione nelle iniziative volte a colmare il divario creato dall'esclusione intergenerazionale:
- (a) la desegregazione nelle scuole è essenziale;
 - (b) si deve dedicare una particolare attenzione al passaggio dalla scuola primaria a quella secondaria;
22. Chiede che si riconosca maggiore importanza ai Rom:
- (a) è necessario disporre di più spazi che favoriscano la partecipazione;
 - (b) è necessaria una maggiore presenza dei Rom a livello pubblico e politico;
 - (c) occorre una migliore auto-organizzazione;
 - (d) si dovrebbe dare priorità alle donne, ai bambini e ai giovani;
23. Raccomanda che questa Risoluzione sia trasmessa agli Stati partecipanti dell'OSCE.

RISOLUZIONE SULLA

PROMOZIONE DI POLITICHE SULLA PARITA' TRA DONNE E UOMINI NELLA POPOLAZIONE ROM

1. Ritenendo che:
 - (a) la parità di genere sia un diritto fondamentale e un principio cardine dell'Unione Europea e, pertanto, uno dei suoi obiettivi fondamentali.
 - (b) la parità di genere sia indispensabile a raggiungere gli obiettivi fissati in termini di coesione economica e sociale, elevati livelli d'occupazione e tutela sociale nonché di crescita sostenibile.
 - (c) l'Unione Europea non possa permettersi di ignorare il capitale umano, la capacità e il talento che le donne rappresentano,
 - (d) la discriminazione per motivi di sesso distrugga la vita degli individui, danneggi l'economia e la società nel suo complesso e comprometta la fiducia e il sostegno nei confronti del valore fondamentale europeo della parità di genere e dello stato di diritto.
 - (e) le pari opportunità per le donne e gli uomini e la tutela dei loro diritti umani siano essenziali per la pace, la democrazia sostenibile e lo sviluppo economico, e quindi per la sicurezza e la stabilità nell'area dell'OSCE,
2. Ricordando il Piano d'Azione dell' OSCE per la promozione della parità di genere,
3. Ricordando la Piattaforma di Pechino e la Risoluzione 1325 (2000) del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, che auspicano entrambe la piena partecipazione delle donne su un piano di parità.
4. Considerata la Risoluzione del Parlamento europeo del 1 giugno 2006 sulla situazione delle donne Rom nell'Unione Europea,
5. Considerando che le donne che appartengono a minoranze etniche e soprattutto le donne Rom sono esposte a molteplici forme di discriminazione molto più gravi di quelle subite dagli uomini provenienti dallo stesso gruppo etnico o dalle donne che appartengono alla maggioranza, che il tasso di occupazione delle donne Rom è più basso di quello degli uomini Rom e che, dato il loro ruolo nella famiglia, le donne possono essere il pilastro dell'integrazione delle donne marginalizzate,

6. Considerando che la donna Rom, in quanto soggetto che trasmette valori, ha contribuito a mantenere viva la cultura e a mantenere le tradizioni e i valori, salvaguardando quindi il patrimonio,
7. Sottolineando che negli ultimi due decenni le donne Rom hanno rivendicato uno spazio proprio per i valori rom che non comporti perdite, senza dimenticare che hanno affermato che un'autentica promozione del popolo rom richiede la partecipazione attiva delle donne rom, senza alcuna perdita di identità culturale,

L' Assemblée Parlamentare dell' OSCE:

8. Incoraggia gli Stati partecipanti a offrire pari opportunità nel campo dell'istruzione ai figli e alle figlie dei Rom.
9. Chiede agli Stati partecipanti di agevolare la continuazione della carriera scolastica delle donne Rom;
10. Richiede inoltre agli Stati partecipanti di promuovere l'assistenza per mantenere le donne Rom all'università e di favorire l'accesso all'università per le donne che hanno più di 25 anni;
11. Incoraggia il patrocinio di azioni positive che permettono l'inserimento e la promozione delle donne Rom sul mercato del lavoro;
12. Chiede agli Stati partecipanti di promuovere azioni positive per offrire opportunità alle donne Rom nelle varie istituzioni pubbliche e private;
13. Chiede agli Stati partecipanti di promuovere politiche miranti a conciliare la vita familiare e la vita professionale e a migliorare le conoscenze di una pianificazione familiare adeguata che favorisca e consenta di conciliare la maternità e lo sviluppo personale e sociale;
14. Chiede agli Stati partecipanti di creare un Osservatorio permanente per difendere l'immagine pubblica delle donne Rom;
15. Chiede agli Stati partecipanti di promuovere pari opportunità per le donne Rom in politica, nelle università, nei sindacati, nelle associazioni e in ogni altro ambito sociale;
16. Chiede inoltre agli Stati partecipanti di coinvolgere le donne Rom nella elaborazione di programmi per la parità affinché considerino le proposte in qualità di minoranza etnica, e di sostenere le richieste e le iniziative delle varie associazioni di donne Rom;
17. Chiede agli Stati partecipanti di creare opportunità per sensibilizzare le donne Rom all'informazione sanitaria mediante la prevenzione, sostenendo le attività che contribuiscono a migliorare la salute delle donne;

18. Chiede agli Stati partecipanti di sostenere la richiesta delle donne Rom di partecipazione alle attività di vari organismi nazionali e internazionali che si occupano della situazione delle donne Rom;
19. Invita gli Stati partecipanti dell'OSCE e le istituzioni dell' OSCE a riferire in merito ai progressi realizzati adempiendo gli impegni enunciati in questa Risoluzione.

RISOLUZIONE SULLE

ATTIVITA' DELLA COMMISSIONE SULLA DIMENSIONE UMANA DEL CONSIGLIO PERMANENTE DELL'OSCE

1. Ricordando la riaffermazione, mediante l'approvazione della Dichiarazione commemorativa di Astana da parte degli Stati partecipanti dell'OSCE, della loro completa adesione alle norme, ai principi e agli impegni dell' OSCE,
2. Sottolineando l'obbligo indispensabile di un approccio globale e cooperativo dell'OSCE nell'ambito della sicurezza,
3. Consapevole della necessità di rafforzare la fiducia reciproca tra gli Stati partecipanti, anche in relazione alla dimensione umana,

L'Assemblea Parlamentare dell' OSCE:

4. Prende atto con soddisfazione dei progressi delle attività della Commissione sulla dimensione umana nel Consiglio Permanente dell'OSCE;
5. Accoglie favorevolmente l'obiettivo della Presidenza lituana dell'OSCE di ottenere risultati specifici entro la fine del 2011;
6. Prende atto con soddisfazione della decisione assunta dalla presidenza svizzera della Commissione di riorientare la Commissione sulla dimensione umana verso il suo compito originario, definito nella Decisione del Consiglio dei Ministri 17/06, che offre agli Stati partecipanti una piattaforma di dialogo per discutere temi relativi alla dimensione umana in un contesto meno formale e garantendo che i lavori si svolgano in un clima di dialogo positivo e costruttivo;
7. Accoglie positivamente la creazione da parte della presidenza della Commissione del piano di lavoro sulla base della Dichiarazione commemorativa di Astana e delle consultazioni intensive con gli Stati partecipanti;
8. Prende atto con soddisfazione della prassi della Commissione – durante le sue riunioni – di sentire il parere di esperti sui temi della dimensione umana nonché dei rappresentanti delle missioni OSCE sul terreno;
9. Accoglie favorevolmente l'inclusione nell'agenda della Commissione di un punto che consente agli Stati partecipanti di riferire in merito alle iniziative intraprese per attuare gli impegni assunti nell'ambito dell'OSCE e in virtù delle raccomandazioni delle strutture esecutive dell'OSCE;

10. Incoraggia il Consiglio Permanente a intensificare ulteriormente il dialogo con la Commissione sulla dimensione umana al fine di progredire verso una piena e completa attuazione delle norme, dei principi e degli impegni dell'OSCE;
11. Sollecita la Commissione sulla dimensione umana a intensificare e istituzionalizzare la cooperazione con la Commissione generale per la democrazia, i diritti umani e le questioni umanitarie dell'Assemblea Parlamentare dell'OSCE.

RISOLUZIONE SUI

PROGRAMMI PER LA PROTEZIONE DEI TESTIMONI – UNA SFIDA PER LA GIUSTIZIA E LA RICONCILIAZIONE

1. Considerando la Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale (Risoluzione N. 55/25 dell'Assemblea Generale dell'ONU, allegato I), entrata in vigore il 29 settembre 2003, e i relativi protocolli (Risoluzione 55/255, allegato; Risoluzione 55/25, allegato III; Risoluzione 55/25, allegato II) nonché la Convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione (Risoluzione N. 58/4 dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, allegato I), in vigore dal 14 dicembre 2005, che invitano tutti gli Stati membri a prendere misure adeguate per prevenire l'intimidazione, la coercizione, la corruzione o l'aggressione fisica dei testimoni e a rafforzare la cooperazione internazionale in quest'ambito,
2. Considerando le disposizioni relative alla protezione dei testimoni dello Statuto di Roma del Tribunale Penale Internazionale,
3. Considerando le disposizioni relative alla protezione dei testimoni contenute nel Regolamento di procedura e di prova del Tribunale Penale Internazionale per la ex Jugoslavia,
4. Considerando la Raccomandazione 152 (2011) dell'Assemblea Parlamentare del Consiglio d'Europa relativa alla "Protezione dei testimoni: la pietra angolare della giustizia e della riconciliazione nei Balcani" del 26 gennaio 2011,
5. Considerando la partecipazione e l'impegno dei paesi dell'OSCE a favore della lotta contro la criminalità organizzata transnazionale,
6. Considerando il ruolo decisivo svolto dai testimoni nell'ambito del sistema giudiziario per la scoperta della verità e la lotta contro l'impunità, attraverso l'aiuto che possono dare alla polizia e ai tribunali, in particolare nelle questioni relative ai crimini di guerra e alla lotta contro la criminalità organizzata, nonché la necessità assoluta che ne deriva di proteggerli contro le intimidazioni, le minacce e le violenze che potrebbero subire da parte di chi intende dissuaderli dal testimoniare o punirli per la testimonianza resa, spesso considerata come un "tradimento", e di dar loro aiuto e assistenza per permettergli di deporre nelle migliori condizioni possibili,
7. Alla luce delle difficoltà specifiche incontrate dai testimoni noti come "addetti ai lavori", in altre parole, provenienti da gruppi criminali o in servizio presso le forze armate o la polizia,
8. Considerando il fatto che, in certi casi, la rivelazione sistematica dell'identità dei testimoni per la difesa degli imputati può andar contro gli interessi della giustizia, in

particolare se tale rivelazione espone il testimone e le persone che gli sono vicine a dei rischi,

9. Considerando infine il fatto che in assenza di una protezione e di un'assistenza tali da consentire al testimone di deporre, non si può pretendere che l'operato della giustizia o il processo di riconciliazione delle popolazioni possano durare nel tempo,

L'Assemblea Parlamentare dell'OSCE:

10. Chiede alle autorità giudiziarie e ai procuratori degli Stati partecipanti dell'OSCE di svolgere indagini efficaci sulle presunte minacce, molestie o aggressioni nei confronti dei testimoni o delle persone a loro vicine, e di sanzionarne prontamente i responsabili;
11. Invita gli Stati partecipanti dell'OSCE a introdurre nella legislazione nazionale programmi per la protezione dei testimoni prima, durante e dopo i processi o di migliorare i programmi esistenti;
12. Invita gli Stati partecipanti dell'OSCE ad attuare misure volte a garantire che i giudici, i procuratori, gli agenti di polizia e gli altri funzionari in contatto con le persone chiamate a testimoniare ricevano una formazione completa riguardo alla protezione dei testimoni;
13. Invita gli Stati partecipanti dell'OSCE ad attuare ovvero a rafforzare nella legislazione nazionale le misure di assistenza ai testimoni prima, durante e dopo il processo, in parallelo con i mezzi impiegati per la loro protezione fisica, al fine di garantire il successo del procedimento giudiziario a carico degli autori dei reati e di evitare una vittimizzazione secondaria dei testimoni, offrendo loro soprattutto assistenza logistica, anche per soddisfare l'esigenza di trovare un nuovo alloggio, l'assistenza di un legale, l'assistenza medica e l'opportuna assistenza psicologica e sociale nonché l'assistenza finanziaria;
14. Invita le autorità nazionali competenti a ricorrere a misure speciali, qualora le circostanze lo richiedano, in particolare limitando la divulgazione di informazioni riguardanti i testimoni, l'eliminazione dai documenti pubblici dei dati identificativi di un testimone, l'utilizzazione di pseudonimi, la deposizione a porte chiuse o la testimonianza parzialmente o totalmente anonima, con il debito rispetto della giurisprudenza della Corte europea dei diritti umani, nonché, se necessario, provvedendo al cambio di identità e al reinsediamento del testimone in un altro luogo, anche all'estero;
15. Invita le autorità nazionali competenti a estendere, ove necessario, le eventuali misure di protezione e di assistenza di cui un testimone può beneficiare ad alcune o a tutte le persone a lui vicine;
16. Invita le autorità nazionali competenti a utilizzare tutti i mezzi tecnici possibili per migliorare la protezione dei testimoni, quali le videoconferenze o la distorsione delle immagini o della voce, per evitare di rivelare l'identità di un testimone all'imputato e al pubblico quando si tratti di questioni relative ai crimini di guerra, ma anche di questioni

riguardanti la criminalità organizzata, conformemente alle disposizioni della Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale;

17. Invita le autorità nazionali competenti a disporre gli spazi fisici nei tribunali minori e maggiori in modo tale che i testimoni protetti possano utilizzare un ingresso separato e possano evitare di trovarsi in presenza dell'imputato;
18. Invita gli Stati Paesi partecipanti dell'OSCE a creare organismi autonomi, distinti dalle forze di polizia e delle istanze istruttorie, posti sotto l'autorità del Ministro della Giustizia, per sovrintendere ai programmi di protezione e assistenza ai testimoni nonché all'assunzione del personale necessario per garantirne il corretto funzionamento e ad assegnare ai suddetti programmi risorse finanziarie adeguate;
19. Invita gli Stati partecipanti dell'OSCE a concludere accordi con gli altri Stati e con i tribunali internazionali al fine di organizzare e agevolare il trasporto e il reinsediamento sul loro territorio di testimoni protetti in un altro Stato o da un tribunale internazionale;
20. Invita gli Stati partecipanti a effettuare finanziamenti adeguati, stabili e durevoli per i programmi di protezione e assistenza ai testimoni;
21. Invita gli Stati partecipanti a promulgare leggi che autorizzino il finanziamento di tali programmi dai proventi dei beni sequestrati o confiscati perché di provenienza criminale, così da permettere una formazione adeguata del personale e coprire, in parte, le spese correnti relative al reinsediamento dei testimoni;
22. Invita le autorità nazionali competenti a stabilire, nel quadro dei programmi di assistenza ai testimoni, dei partenariati con le organizzazioni non governative riconosciute per la loro esperienza con i gruppi vulnerabili chiamati a deporre, in particolare i giovani e i bambini;
23. Invita l' OSCE e le altre organizzazioni internazionali a rafforzare la loro cooperazione al fine di ottimizzare il finanziamento, l'esperienza e i programmi di formazione per la protezione e l'assistenza ai testimoni in tutte le regioni vulnerabili;
24. Invita i tribunali internazionali a mettere in atto meccanismi residui per garantire la continuazione e la gestione dei programmi di protezione e di assistenza ai testimoni che ne sono beneficiari una volta che tali tribunali abbiano cessato di funzionare.